SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* *Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49/L

LEGGE 6 febbraio 2006, n. **57**.

Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997.

06G0073

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 17 febbraio 2006, n. **8**.

Patto di stabilità interno per gli anni 2006-2008 per le province, i comuni e le comunità montane. Articolo 1, commi da 138 a 150, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

CIRCOLARE 17 febbraio 2006, n. **9**.

Disposizioni in materia di spese per il personale per le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

06A01932-06A01933

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 febbraio 2006, n. **58.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLAREPUBBLICA DEL NICARAGUA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Nicaragua, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e

RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO I
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Con il termine "investimento" s'intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico. Senza limitare quanto precede, il termine "investimento" includerà in particolare, ma non a titolo esclusivo:

   a) beni mobili e immobili ed ogni altro diritto di proprietà in *rem*, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;

   b) azione, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

c) crediti finanziari connessi ad un investimento, così come gli utili da capitale reinvestiti, i redditi di capitale o qualunque diritto ad una prestazione avente valore economico che sia parte integrante di un investimento;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, disegni industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, "know-how", segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale;

e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di attività economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altererà la loro natura di investimento.

2. Con il termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le succursali, consociate e filiali straniere che siano in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.

3. Con l'espressione "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformità con le sue leggi.

4. Con l'espressione "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone, società di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno a responsabilità limitata.

5. con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, "*royalties*", pagamenti per servizi tecnici o di assistenza o di altro genere, nonché ogni pagamento in natura.

6. Con il termine "territorio" si intendono, oltre all'area geografica compresa entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste

ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità o esercitano diritti di sovranità e di giurisdizione in conformità al diritto internazionale.

7. Con "accordo di investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, al fine di regolamentare lo specifico rapporto concernente l'investimento.

8. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita.

9. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali, vincolanti per le due Parti Contraenti.

10. L'espressione "attività connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la conduzione di attività commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli; l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attività commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione nonché la diffusione di informazioni commerciali. Il termine "attività connessé ad un investimento" è connesso ad un investitore di una delle Parti Contraenti.

ARTICOLO II
Promozione e Protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio.

2. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attività d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, che non sarà meno favorevole di quello previsto dall'Articolo III, paragrafo I.

3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti si accerteranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la

cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché delle società ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul suo territorio un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.

5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbe comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione o che prevedano l'approvvigionamento dei beni in *loco* o condizioni analoghe.

6. Conformemente alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente:
   a) garantirà ai cittadini dell'altra Parte Contraente, che si trovino sul proprio territorio per un investimento regolato dal presente Accordo, adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attività professionali.
   b) tratterà nel modo più favorevole possibile tutti i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul proprio territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari.
   c) autorizzerà le imprese costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una delle Parti Contraenti, che siano di proprietà o che siano controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle leggi della Parte Contraente ospitante.

ARTICOLO III
Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sarà garantito alle attività connesse all'investimento.

2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in avvenire

entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applicherà agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti già costituiti.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza ad un'Unione doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtù di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO IV
Indennizzo per danni o perdite

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato offrirà un adeguato indennizzo per tali perdite o danni, a prescindere che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati avranno comunque diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati Terzi.

ARTICOLO V
Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti da alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle Corti o Tribunali competenti aventi giurisdizione.

2. Gli investimenti e le attività connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le società ed i loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente. Eccezione viene fatta per finalità pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennità, e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformità a tutte le disposizioni e procedure giuridiche.

3. L'equo indennizzo sarà equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica.
   Ogni qualvolta vi siano difficoltà per constatare l'effettivo valore commerciale, quest'ultimo sarà determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.
   L'indennizzo sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. L'indennizzo includerà gli interessi calcolati in base ai parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento, ed esso potrà essere liberamente riscosso e trasferito. Una volta determinato l'indennizzo, esso sarà pagato senza indebito ritardo ed in tutti i casi entro il termine di otto mesi.

4. Se l'oggetto dell'esproprio è una *joint venture* costituita sul territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennità da pagare all'investitore di una Parte Contraente sarà calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella *joint venture,* in conformità ai documenti pertinenti di quest'ultima e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

5. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avrà diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e, in questo caso, se l'esproprio e l'eventuale indennità siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.

6. Se dopo l'esproprio, l'investimento espropriato non risultasse utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario o il suo/i suoi avente/i causa avranno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato sarà calcolato con riferimento alla data del riacquisto, sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

ARTICOLO VI
Rimpatrio di capitale, utili e reddito

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno e al di fuori del proprio territorio senza indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente:
   a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito, utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
   b) il reddito netto, i dividendi, le *"royalties"*, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
   c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
   d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
   e) la remunerazione e le indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;
   f) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV.

2. Gli obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo 1 sono considerati assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente, sul cui territorio l'investimento viene effettuato.

3. Senza limitare la portata dell'Articolo III del presente Accordo, entrambe le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia maggiormente favorevole.

4. Se, nel caso di problemi gravi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti dovesse temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, tali restrizioni saranno applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottare nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.

ARTICOLO VII
Surroga

Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV, V e VI del presente Accordo.

ARTICOLO VIII
Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI e VII saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro otto mesi. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore abbia chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relativamente al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

ARTICOLO IX
Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia, su

richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc,* come stabilito nel presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.

4. Se, nel periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo, non sarà stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, può richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, se per qualsiasi motivo sia impossibilitato a procedere alla nomina, li nominerà il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianità in grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, verrà invitato a procedere alla nomina.

5. Il Tribunale Arbitrale delibererà con voto di maggioranza e la sua decisione sarà vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spesse relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. I costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO X
Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti Contraenti

1. Ogni controversia sorta fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, ivi comprese le controversie concernenti l'ammontare dell'indennizzo, sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazioni e negoziati.

2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo d'investimento, sarà applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento.

3. Se la controversia non può essere risolta come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo nei sei mesi successivi alla data

della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia a sua scelta:

a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Uniti sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato;
c) al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie, in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materie d'investimenti fra lo Stato ed i cittadini dell'altro Stato, del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato verrà condotto in conformità alle seguenti disposizioni: il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti, nominati dal Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma/Parigi, in qualità di Autorità preposta alla nomina. L'arbitrato si svolgerà a Stoccolma/Parigi, tranne nel caso in cui le Parti in causa non abbiano concordato diversamente. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà le disposizioni del presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale emessa nel territorio delle Parti Contraenti sarà attuata in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali in materia da esse sottoscritte.

5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando tali procedure non saranno state concluse e nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario, nel periodo stabilito dalla decisione, oppure in un lasso di tempo da determinare in base alle norme del diritto internazionale o interno, applicabili al caso di specie.

ARTICOLO XI
Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO XII
Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni più favorevoli.

2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, secondo le sue leggi ed i suoi regolamento o altre disposizioni o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione o altri accordi d'investimento, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

3. Successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regolamenti direttamente o indirettamente l'investimento, non sarà applicata con effetto retroattivo e gli investimenti effettuati in conformità al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.

4. Le norme del presente Accordo non limitano tuttavia l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione. A questo scopo, le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO XIII
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno ufficialmente notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica.

ARTICOLO XIV
Durata e scadenza

1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non più tardi di un anno prima della data di scadenza.

2. Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Managua, il giorno venti (20) aprile 2004 in due originali in lingua italiana, spagnola e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA
ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Nicaragua, hereafter referred to as "Contracting Parties",

WISHING to establish favourable conditions to enhance economic co-operation between the two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, and

ACKNOWLEDGING that the mutual encouragement and protection of such investments on the basis of international Agreements will stimulate economic relations thereby fostering the prosperity of both Contracting Parties;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean any kind of asset invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of the latter, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework. Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" shall include in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property and any ownership rights *in rem*, including real guarantee rights on a property of a third party, to the extent that it can be invested;

b) shares, debentures, equity holdings and any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;

c) credits for sums of money connected with an investment as well as reinvested incomes and capital gains or any service right having an economic value as integral part of an investment;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any economic right accruing by law or by contract and any license and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;

f) any increase in value of the original investment.

Any alteration of the legal form chosen for the investments shall not affect their classification as investments.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as any foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled in any way by the above natural and legal persons.

3. The term "natural person", with reference to either Contracting Party, shall mean any individual having the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", with reference to either Contracting Party, shall mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognized by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" shall mean the money accrued or accruing to an investment, including in particular profits or interests, dividends, royalties, payments for assistance or technical services and other services, as well as any compensations in kind.

6. The term "territory" shall mean in addition to the zones comprised within land borders, also the "maritime zones". The latter shall include also marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty and sovereign or jurisdictional rights under international law.

7. "Investment agreement" means an agreement between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party in order to regulate the specific relationship concerning the investment.

8. The term "non-discriminatory treatment" shall mean treatment that is at least as favourable as the better of national treatment or the most-favoured-nation treatment.

9. The term "right of access" shall mean the right to invest in the territory of the other Contracting Party, without prejudice to any limitations stemming from international agreements, which are binding for either Contracting Party.

10. The term "activities connected with an investment" shall include, *inter alia:* the organization, control, operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices or other organizations for the conduct of business; the access to the financial markets; the borrowing of funds; the purchase, sale and issue of shares and other securities; the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means; the dissemination of commercial information. The term "activities connected with an investment" is related to an investor of a Contracting Party.

ARTICLE II

Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.

2. Investors of either Contracting Party shall have the right of access to investments activities in the territory of the other Contracting Party,

which shall be not less favourable than that under Article III, paragraph 1.

3. Each Contracting Party shall at all times ensure just and fair treatment to investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or disposal of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as by companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be the object of unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory a legal framework capable of guaranteeing investors the continuity of legal treatment, including compliance in good faith with undertaking entered upon by each individual investor.

5. Neither Contracting Party shall set any conditions for the establishment, expansion or continuation of investments which might imply taking over or imposing any obligations on export production or specifying that goods must be procured locally or similar conditions.

6. Each Contracting Party, in accordance with its laws and regulations:

a) shall guarantee to nationals of the other Contracting Party, who are in its territory in connection with an investment under this Agreement, adequate working conditions for carrying out their professional activities;
b) shall settle as favourably as possible any problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of the above nationals of the other Contracting Party and members of their families.
c) shall allow companies constituted under the laws and regulations of one Contracting Party - and which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party - to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the laws of the host Contracting Party.

ARTICLE III
National Treatment and the Most Favoured Nation clause

1. Both Contracting Parties, within their own territory, shall offer investments effected by, and income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States. The same treatment will be granted to the activities connected with an investment.

2. Should a legal framework derive from the legislation of either Contracting Party or from the international obligations in force, or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, according to which investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one provided in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other Party will apply to investors of the relevant Contracting Party also for the outstanding relationships.

3. The provisions under paragraphs 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership to a Customs or Economic Union, a Common Market, a Free Trade Area, a regional or sub-regional Agreement, an international multilateral economic Agreement or under Agreements to avoid double taxation or to facilitate cross border state.

ARTICLE IV
Compensation for Damages or Losses

Should investors of either Contracting Party incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war various forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in whose territory the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective of whether they have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be made in freely convertible currency, freely transferable without undue delay.

The investors concerned shall receive in any case the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable treatment than investors of Third States.

ARTICLE V
Nationalisation or Expropriation

1. Investments covered by this Agreement shall not be subjected to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless specifically provided for by current, national or local law and regulations and orders issued by Courts or Tribunals having jurisdiction.

2. Investments and the activities connected with an investment by investors of one of the Contracting Parties shall not be, *de jure* or *the facto,* directly or indirectly, nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect, including measures affecting companies and their assets controlled by the investor in the territory of the other Contracting Party. Exception is made for public purpose or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

3. The just compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate was announced or made public. Whenever there are difficulties in ascertaining the fair market value, it shall be determined according to the internationally acknowledged evaluation standards. Compensation shall be calculated in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the decision to nationalize or expropriate was announced or made public. The amount of compensation shall include interest calculated on the basis of EURIBOR standards from the date of nationalization or expropriation to the date of payment and shall be freely collectable and transferable. Once the compensation has been determined, it shall be paid without undue delay and in any case within eight months.

4. Whenever the object of the expropriation is a joint-venture constituted in the territory of either Contracting Party, the compensation to be paid to the investor of a Contracting Party shall be calculated taking into account the

value of the share of such investor in the joint-venture, in accordance with its pertinent documents and adopting the same evaluations criteria referred to in paragraph 3 of this Article.

5. A national or company of either Contracting Party asserting that all or part of its investments have been expropriated shall enjoy the right of a prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party, in order to determine whether any such compensation occurred and, if so, whether expropriation and any compensation thereof conform to the principles of international law, and in order to decide all other relevant matters.

6. If, after the expropriation, the expropriated investment does not serve the anticipated purpose, wholly or partially, the former owner or his/its assignee/s shall be entitled to repurchase it. The price of such expropriated investment shall be calculated with reference to the date on which the repurchasing takes place, adopting the same evaluation criteria taken into account when calculating the compensation referred to in a paragraph 3 of this Article.

ARTICLE VI
Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each Contracting Party shall ensure that all payments relating to investments in its territory by an investor of the other Contracting Party may be freely transferred into and out of its territory without undue delay after the fiscal obligations have been met. Such transfers shall include, in particular, but not exclusively:

a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;
b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of relevant interests;
e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in

the amount and manner provided for by national legislation and regulations in force;

f) compensation payments under Article IV.

2. The fiscal obligations under paragraph 1 above are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the procedures provided for by the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment has taken place.

3. Without restricting the scope of article III of this Agreement, both Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of third States, in case it is more favourable.

4. In the presence of very serious balance of payments problems, should one of the Contracting Parties be forced to temporally restrict transfers of funds, such restrictions shall be applied to the investments referred to in the present Agreement only if the Contracting Party concerned implements the relevant recommendations adopted by the International Monetary Fund in the specific case. These restrictions shall be adopted on an equitable and non-discriminatory basis and in good faith.

ARTICLE VII
Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignment of the rights of the investor to the former Contracting Party. By virtue of this assignment, the provisions of Articles IV, V and VI shall apply in relation to the transfer of payment to the Contracting Party or its Institution.

ARTICLE VIII
Transfer procedures

The transfers referred to in articles IV, VI and VII shall be effected without undue delay and, in any case, within two months. The transfers referred to in

article V shall be effected without undue delay and in any case, within eight months. All transfers shall be made in a freely convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applied for the relevant transfer, with the exception of the provision under paragraph 3 of article V concerning the exchange rate applicable in case of nationalization or expropriation.

ARTICLE IX
Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties, relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through consultation and negotiation.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad-hoc Arbitration Tribunal as provided for in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointment has not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangements, request the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event of the President of the Court being a national of one of the Contracting Parties or if, for any reason, it is impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or, for any reason, is unable to make the appointment, the most senior member of the International Court of

Justice who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decision shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the cost of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's cost and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedure.

ARTICLE X
Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investor of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall as far as possible be settled through consultation and negotiation.

2. In case the investor and one entity of either Contracting Parties stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled as provide for in paragraph 1 of this Article within six months from the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:

a) the Court of the Contracting Party having territorial jurisdiction;
b) an *ad hoc* Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulations of the UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL); the host Contracting Party undertakes hereby to accept reference to said arbitration;
c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedure, under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between State and Nationals of other State, if or as soon as both Contracting Parties have acceded to it.

4. Under paragraph 3, letter b), of this Article, arbitration shall be conducted pursuant to the following provisions:

   the Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties, appointed by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm/Paris Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm/Paris, unless the two Parties in the arbitration have agreed otherwise. When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall apply the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties. The arbitration decision made in the territory of the Contracting Parties shall be implemented in compliance with their respective national legislation and the relevant international Conventions they have subscribed.

5. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedure underway until these procedures have been concluded, and if one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

ARTICLE XI
Relation between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

ARTICLE XII
Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general provisions of international law, the most

favourable provision shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investor of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorization or agreements, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. After the date when the investment has been made, any substantial modification in the legislation of the Contracting Party regulating directly or indirectly the investment shall not be applied retroactively and the investments made under this Agreement shall therefore be protected.

4. The provisions of this Agreement shall not, however, limit the application of the national provisions aimed at preventing fiscal evasion and elusion. To this purpose the competent authorities of each Contracting Party commit themselves to provide any useful information upon request by the other Contracting Party.

ARTICLE XIII
Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially have communicated to each other that their respective ratification procedures have been completed.

ARTICLE XIV
Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless either Contracting Party decides to denounce it no later than one year before its expiry date.

2. In case of investments effected prior to the expiry date, as provided for under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles I to XII shall remain effective for a further period of five years.
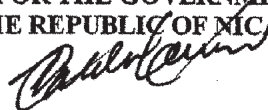
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Managua, this 20th day of April, 2004 in two originals each in the Italian, Spanish and English languages, all text being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3435):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 20 maggio 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 luglio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 2005 ed il 13 dicembre 2005.

Relazione scritta presentata il 13 dicembre 2005 (Atto n. 3435/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6227):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 17 e 19 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 23 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.

06G0069

LEGGE 13 febbraio 2006, n. **59.**

Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Diritto all'autotutela in un privato domicilio

1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1899):

Presentato dal sen. GUBETTI ed altri il 20 dicembre 2002.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 marzo 2003 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 10 febbraio 2004; il 4, 16, 23 marzo 2004; il 1°, 7, 20, 21, 22 aprile 2004.

Relazione presentata il 27 aprile 2004 (atto n. 1899-A relatore sen. CARUSO).

Esaminato in aula il 4 giugno 2004; il 6, 19 ottobre 2004; il 2 novembre 2004; il 9, 16, 17 febbraio 2005; il 18, 19 maggio 2005 ed approvato il 6 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5982):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 luglio 2005 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 21 luglio 2005; il 22 settembre 2005; il 4, 18, 19, 27 ottobre 2005.

Esaminato in aula il 28 novembre 2005; il 23 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2, e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate, o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 52 *(Difesa legittima)*. — Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente ariticolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) *la propria o altrui incolunità;*

b) *i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.*

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.».

— Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 614 del codice penale:

«Art. 614 *(Violazione di domicilio)*. — Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.».

06G0062

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2006.

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4, che dispone la determinazione di quote massime di ingresso di lavoratori extracomunitari con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;

Considerato che, secondo le previsioni del predetto Trattato, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro può continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell'accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione sopra indicati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2004 con il quale è stato disposto, secondo le previsioni del predetto Trattato di adesione, di non applicare per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi e che non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;

Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono determinate in un massimo di 170.000 ingressi le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l'anno 2006;

Rilevato che per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro subordinato in Italia è necessario ed urgente consentire l'ingresso, per il 2006, di una quota di lavoratori subordinati, a carattere stagionale e non stagionale, provenienti dai paesi di nuova adesione all'Unione europea;

Considerato che, a decorrere dal 1° maggio 2004, il trattamento preferenziale si è manifestato nell'integrale accoglimento di tutte le richieste di autorizzazione al lavoro regolarmente presentate per i cittadini dei nuovi paesi aderenti all'Unione europea, e nella predisposizione di una procedura semplificata e accelerata che prevede l'immediata concessione della carta di soggiorno piuttosto che del permesso di soggiorno, dell'esenzione dal visto d'ingresso e dal contratto di soggiorno;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2006 – in linea di continuità con il trattamento preferenziale applicato dal 1° maggio 2004 – sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea di seguito indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria, entro il limite massimo di 170.000 ingressi.

Art. 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinché per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 150

06A02023

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006.

Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto in particolare l'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscano principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 98 del predetto articolo. Tale comma prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale;

Visto che le misure di cui al comma 98 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per le regioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alla definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del 2004;

Visto l'Accordo, sancito in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005, tra governo, regioni e autonomie locali, che, nel definire modalità, criteri e limiti generali per la disciplina delle disposizioni contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra il governo, le regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica disciplina delle predette fattispecie;

Visto l'Accordo, sancito in sede di conferenza unificata il 24 novembre 2005, tra governo, regioni e autonomie locali, che dà attuazione a quanto previsto nel precedente accordo del 28 luglio 2005;

Vista la rettifica all'Accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9, lettera *c)* del citato accordo, approvata nella seduta della conferenza unificata del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della salute nonché del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto è emanato ai sensi dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in attuazione degli accordi sanciti in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005, il 24 novembre 2005, tra governo, regioni e autonomie locali ed individua, per le amministrazioni regionali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche e le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007.

2. L'individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell'ambito applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma è effettuata distintamente per il personale delle regioni e per quello del Servizio sanitario nazionale.

3. Ai sensi del comma 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni del presente decreto non si applicano per le assunzioni a tempo indeterminato del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale.

4. Al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori socialmente utili alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da leggi speciali sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 2.

Rideterminazione degli organici delle regioni e degli enti strumentali

1. Le regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche, nel rispetto di quanto previsto dal comma 93 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base di quanto previsto dal presente articolo.

2. Le modalità di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio. Le amministrazioni nell'effettuare la predetta rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.

3. Gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche da conseguirsi da parte delle singole regioni sono definiti, per ciascuna regione, adottando la seguente metodologia che ha a riferimento:

A) Il personale presente al 31 dicembre 2004 convenzionalmente individuato calcolando i dipendenti a tempo indeterminato, i dirigenti assunti a tempo determinato, i comandi in entrata, i posti indisponibili dei fuori ruolo e di posti già oggetto dei piani occupazionali relativi a tutto l'anno 2004. La valorizzazione del costo della dotazione organica e del costo del personale presente è ottenuta moltiplicando la consistenza della dotazione stessa, o rispettivamente del personale presente, per i rispettivi costi iniziali di categoria/qualifica; per l'area della dirigenza la retribuzione di posizione è riferita all'importo medio contrattuale previsto in ogni ente;

B) La differenza tra costo della dotazione organica e costo del personale presente, come sopra individuato, costituisce il costo dei posti vacanti.

4. L'equilibrio ottimale tra costo dei posti vacanti e costo della dotazione organica si considera pari al 3%. Gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche sono fissati nei casi in cui il rapporto tra tali costi sia superiore al 3%; in questo caso la singola regione provvede alla rideterminazione della dotazione organica con l'obiettivo di raggiungere tale valore; ogni singolo ente non sarà comunque tenuto ad operare una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione organica vigente.

5. Le regioni provvedono ad impartire i necessari indirizzi applicativi relativi alla rideterminazione delle dotazioni organiche, certificandone l'avvenuto rispetto dei limiti e criteri previsti dal presente articolo, ai rispettivi enti strumentali.

6. Gli enti di cui al comma precedente sono le agenzie per la protezione dell'ambiente, le aziende e gli enti di soggiorno e turismo; gli enti per il diritto allo studio; gli IACP/ATER/ALER/ARTE, i parchi e gli enti per la difesa dell'ambiente ed altri enti regionali, quali tra l'altro l'ERSA o le agenzie per le erogazioni in agricoltura. Gli enti citati sono considerati, ai fini del presente decreto, solo in quanto enti strumentali od assimilati, delle regioni medesime.

7. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi di personale, connessi a trasferimenti di funzioni e competenze, dallo Stato alle regioni, ai comuni ed ad altri enti locali, le stesse amministrazioni regionali e locali potranno procedere alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari. Le dotazioni organiche potranno, comunque, essere aumentate con l'ingresso di personale derivante da processi di ristrutturazione e privatizzazione di pubbliche amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonché del personale docente di cui all'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 3.

Rideterminazione degli organici degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Le modalità di rideterminazione delle dotazioni organiche devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nell'effettuare la predetta rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.

2. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le riduzioni di spesa previste dal successivo comma 98, i criteri e limiti per le assunzioni stabiliti nel presente decreto, nonché i vincoli finanziari posti da ciascuna regione in riferimento all'art. 7 del presente decreto, procedono alla determinazione del fabbisogno di personale o alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche, ove previste dalle vigenti normative regionali o statali, sulla base delle risorse umane necessarie per assicurare le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, previa razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali, anche tenendo conto dei vincoli finanziari posti alle medesime regioni dall'intesa tra governo, regioni e province autonome del 23 marzo 2005, ed in particolare di quelli relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 4 della medesima intesa.

Art. 4.

Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti strumentali

1. Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005, 2006 e 2007, considerato che le economie di spesa sono individuate, dal comma 98, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, in modo complessivo per le autonomie regionali e locali, l'ammontare di tali economie è suddiviso per regioni, con esclusione di quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, province e restanti enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la seguente formula matematica: numero complessivo dei dipendenti al 31 dicembre 2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per il numero complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per l'intero comparto regioni ed autonomie locali; il risultato ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti dell'intero comparto regioni ed autonomie locali al 31 dicembre 2003.

2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le regioni a statuto ordinario ed i relativi enti strumentali, con esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, devono garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, a 76 milioni di euro per l'anno 2006, a 114 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi sono decurtati dagli importi stabiliti dai patti di stabilità sottoscritti dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano con le modalità di cui al successivo art. 5. Sono comunque fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004.

3. Gli enti strumentali regionali da considerare ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo sono quelli indicati all'art. 2, comma 6 del presente decreto.

4. Gli obiettivi di risparmio da conseguire per l'anno 2005, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato sono fissati, per ciascuna regione e per i relativi enti strumentali o assimilati, utilizzando la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato della singola regione e dei relativi enti strumentali al 31 dicembre 2003 moltiplicato per l'importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto regioni a statuto ordinario nell'anno 2005 (23,5 milioni di euro); il risultato ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del comparto medesimo e della totalità degli enti di cui al precedente comma 3 del presente articolo. I risparmi da conseguirsi da parte di ciascuna regione sono rappresentati dalla tabella 1 allegata al presente decreto. Le regioni stesse provvederanno a ripartire l'importo determinato anche tra gli enti strumentali, certificando il conseguimento del relativo risultato. I risparmi, pertanto, da conseguirsi per l'anno 2005 da parte di ciascuna regione, comprensivi dei predetti importi, sono rappresentati dalla tabella 2 allegata al presente decreto, relativa alle regioni a statuto ordinario ed agli enti ad esse strumentali.

5. Gli obiettivi di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto sono perseguibili anche mediante una diversa ripartizione tra le regioni, da presentare da parte delle stesse in sede di conferenza unificata, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo complessivo di risparmio individuato, per l'anno 2005, nella tabella 2 allegata al presente decreto.

6. Nell'anno 2005 il limite massimo del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato di personale in ciascuna regione a statuto ordinario e negli enti di cui al precedente comma 3, il cui costo lordo annuo è calcolato su 13 mensilità, è uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni dal servizio e il risparmio di competenza della singola amministrazione per l'anno di riferimento (per l'anno 2005 riportato nella tabella 2 allegata al presente decreto).

7. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP.

8. Ai fini del calcolo di cui al precedente comma 7 si intendono per «cessazioni» quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione di quello interessato da processi di mobilità.

9. Applicando il medesimo procedimento di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo anche negli anni successivi, le economie di spesa già conseguite saranno mantenute in maniera strutturale ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni successivi all'anno 2005.

10. Esclusivamente per l'anno 2006, nelle more della certificazione del conseguimento degli obiettivi da parte delle regioni, resta valida la possibilità per ciascuna regione di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni dell'anno precedente.

11. Le regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2005, per i rispettivi enti di cui al precedente comma 3.

Art. 5.

Aggiornamento delle tabelle e certificazioni del conseguimento delle economie

1. L'aggiornamento delle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto per gli anni successivi al 2005, è sottoposto dalle regioni a statuto ordinario alla valutazione della conferenza unificata, entro il 30 aprile, ai fini dell'individuazione degli specifici risparmi di spesa negli anni di riferimento. In ogni caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte di ciascuna regione, sarà posta a carico della medesima regione la quota di mancato risparmio in sede di aggiornamento della tabella 2 allegata al presente decreto per l'anno successivo.

2. Riguardo alla certificazione del conseguimento degli obiettivi le regioni provvedono a comunicare alla conferenza delle regioni e province autonome l'avvenuto conseguimento degli obiettivi oggetto del presente decreto, trasmettendo copia conforme degli atti adottati dagli organi preposti, salvo quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale. Rispettivamente entro il 31 marzo 2006 e il 31 marzo 2007 la conferenza delle regioni e province autonome trasmette ai fini della valutazione della conferenza unificata, un'analitica relazione corredata di tabella riassuntiva dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto da parte di ciascuna regione anche per i relativi enti strumentali. La certificazione dovrà tenere conto della eventuale diversa distribuzione di cui al precedente comma 5 del precedente art. 4 del presente decreto.

Art. 6.

Assunzione di personale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche con riguardo alla spesa per il personale, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità tra il governo e ciascuna regione e provincia autonoma, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province autonome, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli enti locali ed agli enti del Servizio sanitario nazionale afferenti al rispettivo territorio.

2. Con riferimento all'anno 2005 al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma precedente si provvede in conformità ad eventuali protocolli aggiuntivi ai patti di stabilità già stipulati, d'intesa anche con il Dipartimento della funzione pubblica,

3. Nel triennio 2005, 2006 e 2007 gli enti di cui al presente articolo concorrono alla realizzazione delle economie di spesa lorde aventi carattere strutturale da realizzare mediante misure correttive dell'andamento tendenziale di spesa corrente, come segue:

a) per l'anno 2005 l'importo è così determinato: 4,5 milioni di euro;

b) per gli anni 2006 e seguenti secondo gli importi stabiliti dai rispettivi patti di cui al comma 1 in base ad un criterio di proporzionalità a parità di condizioni, con le regioni a statuto ordinario e con gli altri enti afferenti al rispettivo territorio. Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell'art. 4 del presente decreto nonché da quelli previsti per i restanti enti dall'art. 1, comma 1998 della legge n. 311/2004, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. All'importo di cui al precedente comma 3, lettera *a)* vanno aggiunte le somme relative alle province della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai comuni delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità ad eventuali protocolli aggiuntivi ai patti di stabilità già stipulati. Inoltre vanno aggiunte le quote di cui alla tabella 3 allegata al presente decreto relative alle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano per quello che riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale. Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell'art. 4 del presente decreto nonché da quelli previsti per i restanti enti dall'art. 1, comma 1998 della legge n. 311/2004, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

Assunzioni negli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Le economie di spesa stabilite per il triennio 2005, 2006 e 2007 dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono per l'anno 2005, al netto delle quote relative alle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano, quantificate complessivamente in euro 9.507.212,62, quelle indicate nella tabella 3 allegata al presente decreto, nella quale la ripartizione tra regioni è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) quota di accesso nell'anno 2005 alle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale di parte corrente, valorizzata nella misura del 20%;

b) rapporto monte salari 2003/totale costi 2003, come rilevati al tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, valorizzato nella misura dell'80%.

2. Ciascuna regione è tenuta ad adottare le misure necessarie a garantire le economie di spesa ad essa assegnate, di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardanti gli enti del Servizio sanitario nazionale che insistono sul proprio territorio, ferma restando l'esigenza di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 164 e 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 6 dell'intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Alla verifica dell'effettivo conseguimento delle predette economie si provvede nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art. 12 della citata intesa.

3. In relazione a quanto stabilito dal comma 38, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle economie di spesa, anche per quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale dei rispettivi territori, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera *b)* del presente decreto anche per gli anni 2006, 2007, 2008.

4. Con appositi accordi, da stipulare in sede di conferenza unificata sono individuati, tenuto conto anche di quanto stabilito dal precedente comma 3 del presente articolo, i criteri per la suddivisione delle economie previste, dall'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento agli anni successivi al 2005.

Art. 8.

Disposizioni concernenti la mobilità del personale

1. La mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di applicazione del presente decreto o comunque tra amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni, mentre è da considerarsi come assunzione, ai fini economici-finanziari, le modalità riguardanti personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 febbraio 2006

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 155

TABELLA 1

Regione	Unità complessiva di personale di riferimento	Obiettivi di risparmio Anno 2005 euro
Piemonte	4067	1.873.862,83
Lombardia	4720	2.174.731,39
Veneto	3491	1.608.471,88
Liguria	1330	612.795,07
Emilia-Romagna	3169	1.460.110,97
Toscana	3461	1.594.649,44
Umbria	1525	702.640,97
Marche	2202	1.014.567,48
Lazio	4621	2.129.117,32
Abruzzo	2064	950.984,24
Molise	981	451.993,96
Campania	8592	3.958.748,33
Puglia	4567	2.104.236,92
Basilicata	1409	649.194,18
Calabria	4805	2.213.894,99
Totale	51004	23.499.999,97

TABELLA 2

Regione	Obiettivi di risparmio Anno 2005 euro
Piemonte	2.110.872,41
Lombardia	2.442.337,34
Veneto	1.818.492,94
Liguria	721.562,32
Emilia-Romagna	1.655.044,69
Toscana	1.803.264,84
Umbria	0,00
Marche	0,00
Lazio	2.392.084,61
Abruzzo	1.094.143,11
Molise	0,00
Campania	3.850.000,00
Puglia	2.364.674,03
Basilicata	761.662,98
Calabria	2.485.483,61
Totale	23.500.000,00

TABELLA 3

Regione	Totale quota di risparmio per singola Regione	Quota virtuale Regione S.S.
Piemonte	17.092.527,27	
Valle D'Aosta		576.425,14
Lombardia	30.560.020,65	
P.A. Bolzano		1.965.821,71
P.A. Trento		1.969.124,94
Veneto	17.001.282,44	
Friuli V. G.		4.995.840,83
Liguria	6.678.381,78	
Emilia-Romagna	16.726.973,30	
Toscana	15.297.660,66	
Umbria	3.706.572,57	
Marche	6.308.764,26	
Lazio	16.932.591,72	
Abruzzo	5.086.624,46	
Molise	1.284.425,23	
Campania	19.229.339,95	
Puglia	13.763.541,35	
Basilicata	2.306.094,45	
Calabria	8.488.941,22	
Sicilia	18.257.828,65	
Sardegna	6.771.217,42	
Italia	205.492.787,38	9.507.212,62

06A02050

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2006.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine fino al 31 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime» successivamente modificata dall'ordinanza di protezione civile del 18 novembre 2004, n. 3382 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Considerato che si rende necessario assicurare, rispetto al summenzionato contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione posti in essere dal Commissario delegato, necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale;

Tenuto conto, in particolare, dell'ineludibile esigenza di garantire la realizzazione del sito di stoccaggio dei relitti e delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini, nonché la realizzazione dello scalo alternativo di Cala Pisana, al fine di consentire la continuità dei servizi di collegamento tra l'isola di Lampedusa e la Sicilia, anche in presenza di condizioni meteomarine avverse che impediscano l'utilizzazione del porto principale di Cavallo Bianco;

Ritenuto, quindi, necessario, il ricorso a mezzi e poteri straordinari per il superamento dell'emergenza in rassegna, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione della giunta della Regione Siciliana n. 484 del 26 ottobre 2005, recante «L'accelerazione del trasferimento sulla contabilità speciale del Commissario delegato di € 2.500.000,00 per l'esecuzione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza nell'isola di Lampedusa»;

Vista la nota protocollo n. 2005/15415/GAB della Prefettura di Agrigento del 28 novembre 2005;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana, pervenuta con nota del 15 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02025

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2006.

Proroga dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale;

Considerato che l'area di via Giustiniano Imperatore è interessata da un gravissimo dissesto urbano e strutturale con conseguente compromissione della stabilità di alcuni edifici, che hanno comportato, da parte dell'Amministrazione comunale, lo sgombero di 56 nuclei familiari dallo stabile sito in via Villa di Lucina, 26 A/B;

Considerato che la natura dell'evento rende possibile la sussistenza di elementi di rischio per la pubblica e privata incolumità, per cui si rende necessario adottare provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Vista la richiesta formulata dal comune di Roma con nota del 7 febbraio 2006;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Considerato, pertanto, che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità;

Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota prot. n. 21379 del 14 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in atto nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma e derivante dal gravissimo dissesto urbano e strutturale in atto nella predetta area.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02031

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3497).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali «Torino 2006»;

Considerato che la provincia di Torino, in qualità di amministrazione direttamente coinvolta nell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, ha rappresentato la sussistenza di situazioni critiche in relazione all'evento di che trattasi;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza indifferibile di assicurare il migliore espletamento delle funzioni provinciali nel corso delle Olimpiadi invernali «Torino 2006»;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte con nota n. 2571/5001/1.45, del 9 febbraio 2005;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare il regolare svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, la provincia di Torino può, con oneri a proprio carico ed in deroga ai contratti di categoria, autorizzare il personale della provincia utilizzato per lo svolgimento dell'evento olimpico ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti, nel limite massimo di 70 ore mensili, nonché 15 turni di reperibilità mensile per ogni unità del predetto personale. Per le medesime finalità la provincia di Torino può assumere, con le procedure previste dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, personale con contratto a tempo determinato di durata limitata al 30 marzo 2006, nel limite massimo di trenta unità.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza la provincia di Torino è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:

articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999;

art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999;

art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02030

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006.

Ulteriori interventi di protezione civile per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari. (Ordinanza n. 3498).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3302 del 18 luglio 2003 e n. 3318 del 23 ottobre 2003, adottate per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari;

Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticità sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in atto nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari;

Vista la nota del 29 dicembre 2005 del sindaco del comune di Castelsardo;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Castelsardo è confermato, fino al 31 dicembre 2006, Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nel territorio del medesimo comune.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale del personale di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3302/2003, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02029

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006.

Ulteriori interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i Centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma. (Ordinanza n. 3499).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 ed in data 14 gennaio 2002 con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della Città di Roma e provincia, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 1999, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia» che all'art. 2 comma 1, lettera *i)* prevede che il Commissario delegato identifichi, in ciascun sub ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero dei materiali e per la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2001, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia», nonché la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3249 recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio della città di Roma e provincia, nonché interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, recante la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea, nonché il successivo provvedimento del 30 agosto 2002, recante modificazioni ed integrazioni concernenti la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2004, con il quale è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2004, la dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, che individua, come sede per lo svolgimento di importanti incontri e manifestazioni a livello europeo, la struttura militare denominata Comando Unità mobili specializzate Carabinieri «Palidoro» e, stante la necessità di liberare immediatamente il territorio adiacente al complesso militare in cui insistevano sei centri di autodemolizione e rottamazione la cui presenza avrebbe comportato l'insorgenza di gravi situazioni di rischio, si è ritenuto necessario stralciare dalle competenze del Presidente della Regione Lazio, in materia di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione, quelle inerenti ai sei centri siti in via di Tor di Quinto;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003 e n. 3375 del 10 settembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ad esclusione di quelli finalizzati alla delocalizzazione definitiva dei Centri di autodemolizione e rottamazione di cui all'ordinanza 3283/2003 già attribuiti al Comandante provinciale dei carabinieri - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473 del 2 settembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista la nota del Prefetto di Roma del 29 novembre 2005;

Vista la nota della Regione Lazio del 23 dicembre 2005;

Considerata l'urgenza di provvedere urgentemente alla conclusione dell'iter procedurale inerente alla definitiva delocalizzazione dei sei centri precedentemente siti in via di Tor di Quinto in località di Osteria Nuova;

D'intesa con la regione Lazio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la conclusione dell'iter procedurale inerente alla definitiva delocalizzazione in località Osteria Nuova dei sei centri precedentemente siti in via di Tor di Quinto, sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti della metà.

2. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attività necessarie alla definitiva delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione di cui al comma 1, il Commissario delegato, avvalendosi della collaborazione del soggetto attuatore, può autorizzare, su richiesta degli Uffici pubblici interessati dalla definizione delle procedure amministrative, tre unità in servizio presso i medesimi uffici allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.

3. Per le esigenze di cui al comma 2 il Dipartimento territorio della regione Lazio, direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli, previa autorizzazione di spesa da parte del Commissario delegato, può avvalersi di due unità con contratto a tempo determinato individuati con scelta di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalità richiesta e delle pregresse esperienze lavorative per la durata massima di tre mesi.

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 2 dell'ordinanza del 2 settembre 2005, n. 3473.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 1 della ordinanza 2 settembre 2005, n. 3473 è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis.* Il Commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di competenza, provvede, su proposta del soggetto attuatore ed in deroga all'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, all'approvazione dei progetti relativi alle attività di cui al comma 1, all'uopo predisposti.».

Art. 3.

1. In relazione alle conseguenze, anche di ordine pubblico, derivanti dall'attuale contesto emergenziale concernenti i profili di carattere tecnico amministrativo connessi alle attività di autodemolizione e rottamazione nel comune di Roma e di cui alla nota prefettizia citata in premessa, il Commissario delegato è autorizzato, con riferimento agli esiti degli accertamenti espletati, a disporre la predisposizione di un elenco di targhe di veicoli fuori uso, da consegnare all'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Roma per le operazioni di cancellazione dal medesimo registro, al fine di garantire l'utenza; a tal scopo, l'Ufficio del P.R.A. di Roma è autorizzato, in via prioritaria ed urgente, a ricevere le targhe di cui all'elenco predisposto dal Commissario delegato.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla ordinanza n. 3473 del 2 settembre 2005 il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 9 e 10 limitatamente al dimezzamento dei termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 limitatamente alla necessità di accelerazione del procedimento mediante il dimezzamento dei termini;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18, 20 e 21, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9,10,14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7; 8, 9,10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies*, *sexies*, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e successive modifiche ed integrazioni ed articolo 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02028

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006.

Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di criticità in atto nel territorio della regione Campania, conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei giorni 14 e 15 settembre 2001. (Ordinanza n. 3500).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3147 del 21 settembre 2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, n. 3293 del 6 giugno 2003, n. 3342 del 5 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3349 del 15 luglio 2005, concernenti, tra l'altro, interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali ed i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio del comune di Napoli nei giorni 14 e 15 settembre 2001;

Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticità sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, può essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuità alle attività poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Viste le note del 12 e 29 dicembre 2005, con cui il Sindaco del comune di Napoli - Commissario delegato ha rappresentato la necessità di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la nota del 23 dicembre 2005 del Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;

Vista la nota del 27 gennaio 2006 del Presidente della Giunta regionale della Campania;

Viste le note del 13 gennaio e dell'8 febbraio 2006 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario, nonché di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Campania ed il Sindaco del comune di Napoli, commissari delegati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3158/2001, provvedono, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento dei contesti critici di cui in premessa.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, i commissari delegati si avvalgono della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, i commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi dei soggetti attuatori nonché del personale già operanti presso le rispettive strutture commissariali ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. I commissari delegati trasmettono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pub icata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02027

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Nikolova Durakova Katya Georgieva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Nikolova Durakova Katya Georgieva nata il 3 novembre 1973 a P. Trambesh (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Bulgaria di ingegnere-agronomo conseguito presso l'«Istituto Superiore di Agraria di Plovdiv» il 15 maggio 1997 ai fini dell'accesso all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che, secondo l'ordinamento locale, il titolo accademico-professionale di cui è in possesso l'istante è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio in Bulgaria della professione di ingegnere-agronomo, come attestato dalla Ambasciata d'Italia a Sofia in data 1° aprile 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali espresso nella nota in atti datata 23 gennaio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottori agronomi e dottori forestali - sezione A e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - e successive modifiche - e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Nikolova Durakova possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di L'Aquila in data 24 aprile 2003, rinnovato in data 4 ottobre 2005 con validità fino al 24 ottobre 2007, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nikolova Durakova Katya Georgieva, nata il 3 novembre 1973 a P. Trambesh (Bulgaria), cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) estimo, 2) matematica finanziaria, 3) tecnologie alimentari.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A.

06A01774

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Theiner Alexander, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Theiner Alexander, nato il 26 novembre 1977 a Merano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.» conseguito in Germania presso la «Technische Universitat Munchen» di Monaco (Germania) in data 26 agosto 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerata l'attività di collaborazione svolta dal richiedente in Italia, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 novembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Theiner Alexander, nato il 26 novembre 1977 a Merano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno, le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: 1) architettura tecnica.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A01775

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Suardi Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Suardi Francesca, nata a Cassano d'Adda il 24 ottobre 1979, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo svizzero di «Psychologue» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa;

Considerato che l'istante ha conseguito la «Licenciée en Psychologie», presso la «Université de Geneve» in data 13 agosto 2002 e che precedentemente aveva superato alcuni esami presso la facoltà di psicologia dell'Università degli studi di Padova;

Considerato che l'istante ha inoltre conseguito il «diplome d'etudes supérieures spécialisées en psychologie clinique» nel luglio 2005 presso l'«Università de Geneve»;

Considerato che nel Cantone di Ginevra che il titolo accademico-professionale di cui è in possesso l'istante è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di psicologa, come da dichiarazione di valore del Consolato generale d'Italia a Ginevra del 5 settembre 2005;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 25 ottobre 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo sezione A e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Suardi Francesca nata a Cassano d'Adda il 24 ottobre 1979, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

06A01776

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Vassallo Jorge Luis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza del sig. Vassallo Jorge Luis, nato a Cordoba (Argentina) il 28 aprile 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, conseguito in Argentina presso la «Universidad Nacional de Còrdoba» (Argentina) in data 12 dicembre 2003 e rilasciato il 13 agosto 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati in Italia e dell'esercizio della omonima professione;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio de Abogados de Còrdoba» di Cordoba (Argentina) dal 18 novembre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Vassallo Jorge Luis, nato a Cordoba (Argentina) il 28 aprile 1978, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A01777

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Farris Ubaldo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Farris Ubaldo, nato il 12 giugno 1957 a Gairo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Engenheiro Civil» conseguito in data 22 dicembre 1980 presso la «Pontificia Universidade Catolica Campinas» di Campinas (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sao Paulo»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Farris Ubaldo, nato il 12 giugno 1957 a Gairo (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

06A01778

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Lista Cormenzana Mirta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Lista Cormenzana Mirta, nata l'11 febbraio 1965 a Montevideo (Uruguay), cittadina venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingeniero Civil» conseguito in Venezuela e rilasciato dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) in data 18 dicembre 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 5 marzo 2003 al n. 30272;

Considerato inoltre che la sig.ra Lista Cormenzana ha maturato esperienza professionale dal 1993 in Venezuela, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Lista Cormenzana possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 17 giugno 2004, rinnovato in data 15 settembre 2004 con validità fino al 15 settembre 2009, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lista Cormenzana Mirta, nata l'11 febbraio 1965 a Montevideo (Uruguay), cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) architettura tecnica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore civile ambientale.

06A01779

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinez Prado Karina Nadezna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Martinez Prado Karina Nadezna, nata a Lima (Perù) il 7 febbraio 1977, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Abogado» conseguito in Perù presso l'«Universidade de San Martìn de Porres» di Lima (Perù) in data 21 settembre 2000 e rilasciato l'11 dicembre 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati in Italia e l'esercizio della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dal 30 gennaio 2001 al n. 32061;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 e successive modifiche;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 ottobre 2005;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Martinez Prado possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Parma in data 29 aprile 2003 con validità fino al 25 ottobre 2006 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Martinez Prado Karina Nadezna, nata a Lima (Perù) il 7 febbraio 1977, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A01780

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Fossati Oriana Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Fossati Oriana Laura nata a Mar del Plata (Argentina) il 19 febbraio 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogada di cui è in possesso, conseguito presso la «Universidad Nacional de Mar del Plata» (Argentina) in data 15 marzo 2000 e rilasciato il 24 maggio 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati in Italia e dell'esercizio della omonima professione;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio Pùblico de Abogados de la Capital Federal» di Buenos Aires (Argentina) dal 19 agosto 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fossati Oriana Laura nata a Mar del Plata (Argentina) il 19 febbraio 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di abogada di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A01801

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Cumbo Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 115/1992, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Cumbo Giovanni, nato a Licata (Italia) il 26 agosto 1956, cittadino italiano, diretta ad ottenere, al sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannter Sozialarbeiter» conseguito in Germania in data 1º luglio 1986 – come attestato dalla Presidenza governativa di Colonia in data 24 ottobre 1986 – ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sezione B, ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diploin-Sozialarbeiter» conseguito presso la «Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen» di Colonia in data 22 giugno 1985;

Preso atto che il richiedente ha documentato lo svolgimento di attività professionale svolta in Germania dal 1979;

Considerato che il sig. Cumbo ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale -

sezione B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Decreta:

Al sig. Cumbo Giovanni, nato a Licata (Italia) il 26 agosto 1956, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

06A01803

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumit Emilse Veronica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Dumit Emilse Veronica, nata il 13 gennaio 1974 a San Miguel de Tucumàn (Argentina), cittadina italo-argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Argentina, come attestato dal «Colegio de Psicologos de Tucumàn» di San Miguel de Tucumàn (Argentina) cui la richiedente risulta iscritta dal 30 gennaio 2003 con il numero di matricola 1446 ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A, l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Psicologa» conseguito presso la «Universidad Nacional de Tucumàn» di San Miguel de Tucumàn (Argentina) in data 28 luglio 2000 e rilasciato il 26 settembre 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Dumit Emilse Veronica, nata il 13 gennaio 1974 a San Miguel de Tucumàn (Argentina), cittadina italo-argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

06A01804

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Provenzani Giorgia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Provenzani Giorgia, nata il 3 aprile 1973 a Vicenza (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» cui è iscritta dal 29 settembre 2005, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia e dell'esercizio della omonima professione;

Considerato che la richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza, presso l'Università degli studi di Parma in data 4 luglio 2002 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciada en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 30 agosto 2005;

Preso atto che la sig.ra Provenzani ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa in data 22 novembre 2004;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Provenzani Giorgia, nata il 3 aprile 1973 a Vicenza (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

A) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

B) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

C) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A01805

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Rocchetti Stefano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rocchetti Stefano, nato a Zurigo (Svizzera) l'11 luglio 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale «Diplom als Chemiker» conseguito in Svizzera e rilasciato dal «Technische Hochschule Zurich» in data 24 aprile 1992 ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione A, in Italia e dell'esercizio della omonima professione;

Preso atto che il richiedente documenta attività di collaborazione svolta in Italia dal 1996 al 2004;

Rilevato che l'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) ha attestato che la professione di chimico in Svizzera è professione non regolamentata e che il titolo posseduto dal sig. Rocchetti configura una «formazione regolamentata» ai sensi della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Rocchetti Stefano, nato a Zurigo (Svizzera) l'11 luglio 1966, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

06A01806

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Rizzi Barbara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Rizzi Barbara, nata a Erba il 4 giugno 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Sollicitor», conseguito nel Regno Unito al fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli studi dell'Insubria in data 22 marzo 2000;

Considerato che a seguito del riconoscimento della laurea in giurisprudenza ha conseguito il «Diploma with Commendation in Law» presso la «London Guildhall University» e il «Postgraduate diploma in legal practice with commendation» conseguito presso «The College of Law»;

Considerato che la stessa è iscritta, in qualità di «Sollicitor», presso la «Law Society» dal 1° settembre 2003 e presso la «Supreme Court of England and Wales» dal 1° settembre 2005;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 3 ottobre 2002 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Rizzi Barbara, nata a Erba il 4 giugno 1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A01807

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 febbraio 2006.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici e/o locali destinati ad uffici;

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali.

2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al presente decreto si applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici di cui al comma 1 di nuova costruzione, agli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione edi-

lizia secondo la definizione riportata all'art. 3 (L), comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

3. Gli edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti non ricompresi nella casistica di cui al precedente comma 2, per i quali è richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi», compresi quelli in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità rilasciato ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo IV dell'allegato al presente decreto entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento qualora:

a) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli obiettivi di incolumità delle persone e tutela dei beni, i locali destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4.

Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Art. 5.

Disposizioni complementari e finali

1. Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500 addetti che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'allegato al presente decreto, gli interessati possono presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda motivata per l'ottenimento della deroga al rispetto delle condizioni prescritte. Il Comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento ed esprime un proprio motivato parere la cui osservanza è rimessa alla diretta responsabilità del titolare dell'attività. Le modalità di presentazione della domanda devono essere conformi a quanto stabilito all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco», fatta eccezione per i riferimenti relativi alla trasmissione della documentazione alla Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco. Tale richiesta di parere rientra tra i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'importo dovuto è calcolato in base ad una durata del servizio pari a sei ore.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI.

TITOLO I

GENERALITÀ

1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre ai fini della presente regola tecnica si definisce:

corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale; nel calcolo della lunghezza del corridoio cieco occorre considerare anche il percorso d'esodo in unica direzione all'interno di locali ad uso comune;

piano di riferimento: piano ove avviene l'esodo degli occupanti all'esterno dell'edificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso;

spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi;

edifici isolati: edifici esclusivamente destinati ad uffici ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni;

edifici a destinazione mista: edifici non isolati con vie di esodo indipendenti;

scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:

i materiali devono essere incombustibili;

la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato;

presenze: numero complessivo di addetti e di ospiti contemporaneamente presenti coincidente con il massimo affollamento ipotizzabile;

archivi e depositi: locali adibiti unicamente al ricovero del materiale di ufficio ove normalmente non vi è presenza di persone. Non vengono considerati i vani e gli armadi a muro con superficie in pianta non eccedente 1,5 m^2.

2. CLASSIFICAZIONE.

1. In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;

tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;

tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;

tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;

tipo 5: con oltre 1000 presenze.

TITOLO II

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON OLTRE CINQUECENTO PRESENZE

3. UBICAZIONE.

3.1. *Generalità.*

1. Gli edifici destinati ad uffici devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione o incendio.

2. Gli uffici possono essere ubicati:

a) in edifici isolati;

b) in edifici a destinazione mista, purché sia fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative;

3. Gli edifici destinati ad uffici di tipo 4, di altezza antincendi superiore a 18 m, e quelli di tipo 5 devono possedere i requisiti di cui alla lettera *a)* del precedente comma 2.

4. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di – 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I locali ubicati a quote comprese tra – 7,5 m e – 10,0 m devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi sicuri dinamici.

3.2. *Accesso all'area.*

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sono ubicati gli uffici devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

2. Per gli uffici ubicati in edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, purché ciò consenta di raggiungere tutti i locali di piano tramite percorsi interni al piano.

3. Qualora non sia possibile soddisfare i predetti requisiti devono essere adottate misure atte a consentire l'operatività dei soccorsi.

4. SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI.

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, gli uffici di cui al presente titolo:

a) possono comunicare direttamente con attività ad essi pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;

b) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo di caratteristiche almeno REI/EI 60 o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad essi pertinenti; la suddetta limitazione non si applica alle seguenti attività ad uso esclusivo degli uffici per le quali si rimanda alle specifiche disposizioni previste nella presente regola tecnica:

vani di ascensori e montacarichi di cui al punto 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;

archivi e depositi di cui al punto 43 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;

c) sono vietate le comunicazioni con altre attività ad essi non pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982), dalle quali

devono essere separati mediante elementi costruttivi di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60 od altro valore maggiore se richiesto da specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

2. Per le attività accessorie di cui al successivo punto 8, soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, si applicano le disposizioni riportate allo stesso punto.

5. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

5.1. *Resistenza al fuoco.*

1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI secondo quanto riportato:

piani interrati: R e REI/EI 90;

edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60;

edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 90;

edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120.

2. Per edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, ad esclusione dei piani interrati, sono consentite caratteristiche di resistenza al fuoco R e REI/EI 30 qualora compatibili con il carico di incendio.

3. Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate nonché quanto stabilito dalla presente regola tecnica.

4. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998).

5.2. *Reazione al fuoco.*

1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 2005), devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste al comma successivo, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 2005).

2. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nel caso in cui le vie di esodo orizzontali siano delimitate da pareti interne mobili, è consentito adottare materiali in classe 1 di reazione al fuoco eccedenti il 50% della superficie totale a condizione che il piano sia protetto da impianto di spegnimento automatico;

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti interne mobili siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera *f)*, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera *a)*, è consentita l'installazione di controsoffitti e di pavimenti sopraelevati nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;

f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da elementi realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.

3. L'impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005. I restanti materiali non ricompresi fra i prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni.

4. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1992).

5.3. *Compartimentazione.*

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti, anche su più piani, di superfici non eccedenti quelle indicate nella seguente tabella.

Altezza antincendi (in metri)	Attività di cui al punto 3.1., comma 2, lettera *a)* (in m^2)	Attività di cui al punto 3.1., comma 2, lettera *b)* (in m^2)
sino a 12.	6.000	4.000
da 12 a 24.	4.000	3.000
da 24 a 54	2.000	1.500
oltre 54	1.000	1.000

6. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA.

6.1. *Affollamento.*

1. Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

a) aree destinate alle attività lavorative: 0,1 pers/m^2 e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%;

b) aree ove è previsto l'accesso del pubblico: 0,4 pers/m^2;

c) spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte od impedite capacità motorie.

6.2. *Capacità di deflusso.*

1. Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento;

b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;

c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.

6.3. *Sistema di vie di uscita.*

1. Deve essere previsto un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile ed alle capacità di deflusso stabilite. Il sistema di vie di uscita deve essere organizzato per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti all'esterno dell'edificio. Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

2. L'altezza dei percorsi deve essere non inferiore a 2 m. La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori; la misurazione della larghezza, sia dei percorsi che delle uscite, va eseguita nel punto più stretto della luce. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.

3. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

4. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli. Lungo i percorsi d'esodo non devono essere installati specchi se possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita. Le superfici trasparenti devono essere idoneamente segnalate.

5. Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotte o impedite capacità motorie, ad eccezione del piano di riferimento, deve essere previsto almeno uno spazio calmo. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti. Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dello spazio calmo devono essere almeno pari a quelle richieste per l'edificio.

6.4. *Numero delle uscite.*

1. Il numero di uscite dei singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due, ubicate in posizione ragionevolmente contrapposta.

6.5. *Larghezza delle vie di uscita.*

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento e la capacità di deflusso del piano.

2. Per gli uffici che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono in luogo sicuro all'aperto deve essere calcolata sommando il massimo affollamento di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

6.6. *Lunghezza delle vie di uscita.*

1. La lunghezza massima del percorso di esodo è fissata in:

45 m sino a raggiungere un luogo sicuro dinamico oppure l'esterno dell'attività;

30 m per raggiungere una scala protetta.

2. La misurazione della lunghezza va effettuata dalla porta di uscita di ciascun locale con presenza di persone e da ogni punto degli spazi comuni (atri, disimpegni, uffici senza divisori, ecc.) sino a luogo sicuro o scala protetta.

3. La lunghezza dei corridoi ciechi non deve essere superiore a 15 m.

6.7. *Porte.*

1. Le porte delle uscite di sicurezza devono aprirsi nel senso dell'esodo a semplice spinta. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.

2. Qualora le porte di ingresso vengano utilizzate come uscite di sicurezza, possono anche essere:

di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno;

di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

3. Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza. Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali di sicurezza ed essere idoneamente segnalate.

6.8. *Scale.*

1. I vani scala, in funzione dell'altezza antincendi degli edifici, devono essere:

di tipo protetto: fino a 24 m;

a prova di fumo o esterne: oltre 24 m.

2. Sono ammesse scale di tipo aperto in edifici fino a 2 piani fuori terra.

3. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere conformi a quanto stabilito al punto 5.1.

4. Le rampe delle scale utilizzate per l'esodo devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

5. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore ad 1 m^2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

6.9. *Impianti di sollevamento - scale mobili.*

1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

2. Gli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) non devono essere utilizzati in caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio e di soccorso.

3. Gli ascensori e le scale mobili non vanno computati ai fini del dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere, in caso di incendio, un sistema automatico che comandi il blocco delle scale mobili, nonché il riporto degli ascensori al piano di riferimento.

4. Laddove sono previste scale di tipo protetto e/o a prova di fumo, i vani corsa degli impianti di sollevamento devono essere almeno di tipo protetto con caratteristiche REI/EI in funzione dell'altezza dell'edificio.

6.10. *Ascensori antincendio e di soccorso.*

1. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metri devono essere previsti ascensori antincendio ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.

2. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri, in aggiunta agli ascensori antincendio, devono essere previsti ascensori di soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.

7. AERAZIONE.

1. L'edificio, ai fini antincendi, deve essere dotato di aerazione secondo le vigenti norme di buona tecnica; ove non sia possibile l'aerazione naturale si può fare ricorso a quella meccanica con impianto di immissione e di estrazione, in grado di funzionare anche in caso di emergenza.

8. ATTIVITÀ ACCESSORIE.

8.1. *Locali per riunioni e trattenimenti.*

1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni relative ai locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento per i locali aperti al pubblico con capienza superiore a 100 posti, ai locali destinati a riunioni, conferenze, trattenimenti in genere, pertinenti l'attività adibita ad ufficio, si applicano le seguenti disposizioni.

8.1.1. *Ubicazione.*

1. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di – 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra – 7,5 m e – 10,0 m, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi sicuri dinamici.

8.1.2. *Parti comunicanti.*

1. Fatto salvo quanto previsto in altri punti della presente regola tecnica e nelle disposizioni di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico, sono ammesse le seguenti comunicazioni:

a) locali con capienza fino a 100 persone: comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività;

b) locali con capienza superiore a 100 persone, non aperti al pubblico: elementi di separazione, ivi comprese le porte di comunicazione con altri ambienti dell'attività, di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.

8.1.3. *Requisiti di reazione al fuoco dei materiali.*

1. Per quanto concerne i requisiti di reazione al fuoco dei materiali si applicano le prescrizioni previste per i locali di pubblico spettacolo.

8.1.4. *Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.*

1. L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui le persone trovano posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, è determinato dal numero di posti; negli altri casi viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/m^2 da dichiarare a cura del titolare dell'attività.

2. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie d'esodo avente le seguenti caratteristiche:

a) i locali con capienza superiore a 100 persone devono essere serviti da uscite che, per numero e per dimensioni, siano conformi alle vigenti norme per i locali di pubblico spettacolo. Almeno la metà di tali uscite devono addurre direttamente all'esterno o in luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;

b) i locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;

c) i locali con capienza inferiore a 50 persone è ammesso che siano serviti da una sola uscita, di larghezza pari almeno a 1,20 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano;

d) i locali con capienza fino a 25 persone è ammesso che siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,80 m, senza l'obbligo di apertura della porta nel verso dell'esodo.

8.1.5. *Distribuzione dei posti a sedere.*

1. Per i locali con capienza superiore a 50 persone, la distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni per i locali di pubblico spettacolo. Sono ammesse particolari sistemazioni distributive, funzionali alle esigenze del caso, purché non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

8.2. *Locali per servizi logistici.*

1. I locali destinati alla distribuzione o consumazione dei pasti con annessi impianti di cucina e/o lavaggio delle stoviglie alimentati a combustibile liquido o gassoso, devono essere rispondenti alle specifiche normative di prevenzione incendi vigenti.

2. Sono ammesse zone adibite a foresteria fino ad un massimo di 25 posti letto purché rispondenti alla specifica normativa di prevenzione incendi per attività ricettive, separate dagli ambienti adibiti ad ufficio con elementi costruttivi e porte REI/EI 60. L'eventuale abitazione del custode deve essere separata con elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60 e può comunicare tramite porta almeno EI 60 munita di dispositivo di autochiusura.

8.3. *Archivi e depositi.*

8.3.1. *Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 15 m^2.*

1. È consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 15 m^2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI/EI 30;

il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme;

all'esterno del locale, in prossimità della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 89B;

il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m^2.

8.3.2. *Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 50 m^2.*

1. È consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 m^2, alle seguenti condizioni:

gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;

la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione;

il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme;

sia all'interno che all'esterno del locale, in prossimità della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B;

il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m^2.

8.3.3. *Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 50 m^2.*

1. È consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2° interrato, di superficie superiore a 50 m^2, alle seguenti condizioni:

la superficie lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a 1000 m^2 per i piani fuori terra e a 500 m^2 per i piani interrati;

gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con il carico di incendio e comunque almeno REI/EI 90;

la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta; l'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione;

il deposito deve essere protetto da impianto automatico di rivelazione, segnalazione ed allarme;

all'interno di ogni locale deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B;

il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m^2.

2. Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/m^2 ovvero con superficie superiore a 200 m^2, devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

l'accesso deve avvenire dall'esterno, attraverso spazio scoperto o intercapedine antincendi, oppure dall'interno, tramite filtro a prova di fumo;

l'aerazione, esclusivamente di tipo naturale, deve essere ricavata su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali interrati, su intercapedine antincendi;

il locale deve essere protetto da impianto di spegnimento automatico.

8.3.4. *Depositi di sostanze infiammabili.*

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume dell'edificio. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

8.4. *Autorimesse.*

1. Le autorimesse devono essere realizzate nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

9. SERVIZI TECNOLOGICI.

9.1. *Impianti di produzione di calore.*

1. Gli impianti di produzione di calore devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

2. È fatto divieto di utilizzare apparecchi portatili funzionanti a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento dei locali; sono altresì vietati i caminetti e qualsiasi altra fonte di calore a fiamma libera.

9.2. *Impianti di condizionamento e ventilazione.*

9.2.1. *Generalità.*

1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

non alterare le caratteristiche degli elementi di compartimentazione;

evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati a regola d'arte e conformemente a quanto di seguito riportato.

9.2.2. *Impianti centralizzati.*

1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.

2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI/EI 60 dotate di congegno di autochiusura.

3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelle delle centrali termiche alimentate a gas.

5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.

6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

9.2.3. *Condotte di distribuzione e ripresa aria.*

1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2003).

2. Le condotte non devono attraversare:

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

vani scala e vani ascensore;

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.

4. Qualora le condotte attraversino elementi costruttivi che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo; inoltre tale serranda deve essere collegata alla centrale di controllo e segnalazione che ne comandi la chiusura in caso d'incendio.

5. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

9.2.4. *Dispositivi di controllo.*

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

2. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.

3. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.

4. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

9.2.5. *Schemi funzionali.*

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

gli attraversamenti di elementi resistenti al fuoco;

l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;

l'ubicazione delle macchine;

l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;

lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;

la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

9.2.6. *Impianti localizzati.*

1. È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

9.3. *Impianti elettrici.*

9.3.1. *Caratteristiche.*

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;

b) non devono costituire causa primaria d'incendio o di esplosione;

c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

d) i cavi per energia e segnali non devono determinare rischio per la emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti norme di buona tecnica;

e) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

f) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

2. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

a) illuminazione;

b) allarme;

c) rivelazione;

d) impianti di estinzione;

e) ascensori antincendio;

f) ascensori di soccorso;

g) impianto di diffusione sonora.

3. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 sec.) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec.) per ascensori antincendio e di soccorso, impianti di estinzione ed impianto di diffusione sonora. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia minima è stabilita per ogni impianto come segue:

a) rivelazione e allarme: 30 minuti;

b) illuminazione di sicurezza dei locali: 2 ore;

c) impianti di estinzione: 1 ora, fatto salvo quanto diversamente previsto al successivo punto 10;

d) impianto di diffusione sonora: 1 ora.

4. L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti.

5. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare, lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno un'ora.

6. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

10. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI.

1. Gli uffici devono essere protetti con mezzi portatili di estinzione incendi nonché con impianti di tipo conforme a quanto di seguito indicato.

2. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati e installati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

10.1. *Estintori.*

1. Gli uffici devono essere dotati di estintori portatili conformi alla normativa vigente; il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai criteri stabiliti al punto 5.2 dell'allegato V al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998), con riferimento ad attività a rischio di incendio elevato.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; a tal fine è consigliabile che gli estintori siano ubicati lungo le vie di esodo ed in prossimità delle aree e impianti a rischio specifico.

10.2. *Impianti di estinzione incendi.*

10.2.1. *Reti naspi/idranti.*

1. Gli uffici devono essere dotati di apposita rete naspi/idranti secondo quanto nel seguito precisato.

2. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalità di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle tubazioni, si applicano le norme di buona tecnica vigenti.

3. Le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono quelle definite per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 3.

4. Negli uffici di tipo 5 deve essere prevista anche la protezione esterna.

5. Per uffici articolati in diversi corpi di fabbrica separati da spazi scoperti, la tipologia degli impianti può essere correlata al numero di presenze del singolo corpo di fabbrica, purché le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione conformi al punto 5.1.

10.2.2. *Impianto di spegnimento automatico.*

1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/m^2, fatto salvo quanto stabilito al punto 8.3. per archivi e depositi.

2. Tali impianti devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere progettati, realizzati ed installati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.

11. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME.

11.1. *Generalità.*

1. Negli uffici deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:

segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;

impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.

11.2. *Caratteristiche.*

1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata in ambiente presidiato.

3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da 2 o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione d'incendio;

b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti, nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.

4. Ai fini dell'organizzazione della sicurezza, l'impianto di rivelazione può consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

chiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;

attivazione di eventuali sistemi antincendio automatici (estinzione, evacuazione fumi, etc.);

chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati nel piano di emergenza.

5. Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il carico d'incendio è superiore a 60 kg/m^2 ovvero la superficie in pianta è superiore a 200 m^2, devono essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente presidiate per mancanza di persone o di un controllo diretto nonché intercapedini comprese nei controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati qualora vi siano installati impianti che possano determinare rischi di incendio.

12. SISTEMA DI ALLARME.

1. Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

13. SEGNALETICA DI SICUREZZA.

1. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.

2. In particolare la cartellonistica deve indicare:

le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi d'esodo;

i punti di raccolta e gli spazi calmi;

l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

i divieti di fumare ed usare fiamme libere;

il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, con esclusione di quelli antincendio;

i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;

i pulsanti di allarme.

3. Alle attività a rischio specifico si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

14. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, con particolare riferimento a:

riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio;

controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio al fine di garantirne l'efficienza;

formazione e informazione del personale;

pianificazione e gestione dell'emergenza in caso di incendio.

2. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere riportati in un apposito registro dei controlli.

3. È fatto obbligo di esporre bene in vista, in ciascun piano, in prossimità degli accessi, e, in ogni caso ove ritenuto necessario, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza, corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite e l'ubicazione delle attrezzature antincendio.

TITOLO III

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
FINO A CINQUECENTO PRESENZE

15. UFFICI DI TIPO 1.

1. Gli uffici di tipo 1 possono essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.

2. Oltre ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) gli elementi portanti e separanti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R e REI/EI 30 per i piani fuori terra e almeno R e REI/EI 60 per i piani interrati;

b) i locali ubicati ai piani interrati devono disporre di almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici;

c) gli impianti devono essere realizzati in conformità alla regola dell'arte e alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti;

d) le attività accessorie devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 8 del titolo II.

3. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al titolo II, punti 10.1, con riferimento ad attività a rischio basso, 13 e 14.

16. UFFICI DI TIPO 2.

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:

3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuova realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al fuoco può essere ridotta di una classe a condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività; 5.2; 5.3, con riferimento alle superfici indicate nella prima colonna; 6, con la precisazione che per uffici da insediare in edifici esistenti è consentito che per i punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 si faccia riferimento ai corrispondenti parametri previsti nell'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998; 7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attività a rischio di incendio basso; 10.2, considerando per la rete naspi/idranti il livello 1 previsto dalla norma UNI 10779, con esclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14.

17. UFFICI DI TIPO 3.

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:

3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuova realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al fuoco può essere ridotta di una classe a condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività; 5.2; 5.3; 6; 7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attività a rischio di incendio medio; 10.2, considerando per la rete naspi/idranti il livello 2 previsto dalla norma UNI 10779, con esclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14.

TITOLO IV

UFFICI ESISTENTI SOGGETTI AI CONTROLLI
DI PREVENZIONE INCENDI

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:

a) 5.1, con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori ai seguenti valori:

piani interrati: R e REI/EI 60;

edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;

edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 60;

edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;

b) 5.2 comma 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, comma 3. È consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti già utilizzati nell'attività alla data di entrata in vigore della presente regola tecnica, anche se non rispondenti ai requisiti previsti rispettivamente alle lettere *d)* ed *e)* del citato comma 2 del punto 5.2.

c) 5.3, sostituendo la tabella con la seguente:

Altezza antincendi (in metri)	Superficie massima dei compartimenti (in m^2)
sino a 12	8.000
da 12 a 24	6.000
da 24 a 54	4.000
oltre 54	2.000

d) 6, con esclusione del punto 6.10, inoltre per le caratteristiche R e REI/EI si deve far riferimento ai valori riportati nella precedente lettera *a)* mentre per quanto riguarda la tipologia delle scale valgono le seguenti prescrizioni:

edifici con altezza antincendi fino a 32 m: scale di tipo protetto fatto salvo il caso in cui sia possibile raggiungere un luogo sicuro all'esterno con un percorso di esodo di lunghezza non superiore a 45 metri;

edifici con altezza antincendi oltre 32 m: scale a prova di fumo o esterne.

È consentito incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo e dei corridoi ciechi di ulteriori 10 metri a condizione che sia installato un impianto automatico di rilevazione e allarme incendio esteso all'intera attività e che i materiali installati lungo tali percorsi siano tutti incombustibili.

In merito alla larghezza delle vie di uscite, fermo restando che almeno una deve essere non inferiore a 1,20 m, è consentito che le restanti abbiano una larghezza inferiore a due moduli e comunque non inferiore a 0,90 m, purché conteggiate pari ad un modulo di uscita.

e) 7; 8; 9, ad esclusione del punto 9.3.1, comma 1, lettera *d)*; 10, restano tuttavia validi gli impianti idrici antincendio a naspi/idranti già installati, a condizione che siano assicurate le caratteristiche prestazionali e di alimentazione previste per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 2; in caso di difficoltà di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere prevista anche la protezione esterna.

f) 11.1, limitatamente al primo comma (pulsanti manuali); 12; 13 e 14.

06A02026

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Aggiornamento delle tariffe relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per le verifiche dei centri di saggio e relative certificazioni definite con decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, che attua le direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;

Visto l'art. 11 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della salute di fissare le tariffe e le modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per le verifiche e le certificazioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto medesimo;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, di attuazione del sopra citato art. 11, che all'Allegato 1 stabilisce gli importi delle tariffe di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, il cui allegato ha sostituito il precedente allegato 1 attuando la conversione in euro degli importi espressi in lire;

Considerato che, dato il tempo trascorso dal 1993, occorre adeguare l'ammontare della tariffa anche alla luce degli aumentati costi di gestione delle ispezioni derivanti dall'incremento dei centri di saggio;

Tenuto conto che il Nucleo di consulenza ed attuazione delle linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità ha fatto presente che, in sede CIPE, il riferimento adottato negli adeguamenti tariffari dei servizi di pubblica utilità è stato quello del tasso di inflazione programmato;

Considerati i tassi di inflazione programmata per gli anni che vanno dal 1993 al 2005 di cui ai documenti di programmazione economico-finanziaria;

Considerato che il tasso di inflazione programmato è stato pari al 3,5% per gli anni 1994, 1995 e 1996 - al 2,5% per il 1997 - all'1,8% per il 1998 - all'1,5% per il 1999 - all'1,2% per il 2000 - all'1,7% per il 2001 - all'1,7% per il 2002 - all'1,4% per il 2003 - all'1,7% per il 2004 - all'1,6% per il 2005;

Proceduto pertanto ad applicare i sopra menzionati tassi di inflazione programmata agli importi definiti con decreto 7 gennaio 1993, poi convertiti con decreto del 21 novembre 2001;

Decreta:

1. Gli importi delle tariffe per le verifiche relative alla buona pratica di laboratorio sono stabilite nell'allegato 1 al presente decreto che sostituisce l'allegato 1 al decreto ministeriale 21 novembre 2001.

2. Resta fermo quanto già stabilito in merito alle modalità di pagamento e alla causale di versamento.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti.

Il decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 88

ALLEGATO I

Tariffe (euro)

SETTORI

Centri di saggio

1. Esame della comunicazione e relativa documentazione del centro di saggio a effettuare ricerche secondo i princìpi di B.P.L.; verifiche presso il centro di saggio con:

fino a 2 ispettori 2.686,42

3 ispettori 4.029,62

più di 3 . . . . . 5.372,85

2. Esame della comunicazione e relativa documentazione di ogni successiva variazione significativa di quanto già esaminato e verificato al punto 1 . . . . . 1.343,13

3. Rilascio di certificazione di conformità 67,11

06A02059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «L'Alveare società cooperativa a r.l.», in Fabrica di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «L'Alveare società cooperativa a r.l.», con sede in Fabrica di Roma, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Vista la nota prot. n. 1581258 del 30 novembre 2005 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - U.O. scioglimenti d'autorità 2545/XVII c.c. - con la quale si stabilisce che «lo scioglimento deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore»;

Decreta:

La società cooperativa «L'Alveare società cooperativa a r.l.», con sede nel Comune di Fabrica di Roma (Viterbo), via Roma, n. 28, costituita per rogito notaio dottor Giuseppe Togandi in data 13 aprile 1987, repertorio n. 9413, omologato dal Tribunale di Viterbo il 27 aprile 1978, registro delle imprese n. 2947 della C.C.I.A.A. di Viterbo, codice fiscale: n. 00252440565, B.U.S.C. provinciale n. 1126, S.N. n. 158325, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Viterbo - Servizio Politiche del Lavoro - Area Cooperazione, via Mariano Romiti, n. 54 - 01100 Viterbo, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'adozione del presente decreto, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale effettuerà le conseguenti comunicazioni agli organi competenti.

Viterbo, 20 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MICHELI

06A01861

DECRETO 20 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Rinascita», in Orte.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attiviti produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Rinascita», con sede in Orte, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, favorevole - nei casi individuati - all'adozione dei provvedimenti di scioglimento e di sostituzione dei liquidatori senza che debba acquisirsi il parere della Commissione su ogni singolo provvedimento;

Decreta:

La società cooperativa «Rinascita», con sede nel Comune di Orte, Piazza della Libertà, n. 13, costituita per rogito notaio dottor Mario Corigliano in data 28 marzo 1954, repertorio n. 2775, omologato dal Tribunale di Viterbo l'11 giugno 1954, registro delle imprese n. 2947 della C.C.I.A.A. di Viterbo, codice fiscale mancante, B.U.S.C. provinciale n. 51, S.N. n. 50353, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Viterbo - Servizio Politiche del Lavoro - Area Cooperazione, via Mariano Romiti, n. 54 - 01100 Viterbo, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'adozione del presente decreto, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale effettuerà le conseguenti comunicazioni agli organi competenti.

Viterbo, 20 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MICHELI

06A01862

DECRETO 3 febbraio 2006.

Costituzione del Comitato provinciale INPS di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto del 20 dicembre 2001, con il quale il Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostituito per il quadriennio 2001 - 2005;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di validità del citato Organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle Organizzazioni occorre stabilire in via preliminare i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni sindacali;

partecipazione alla formulazione e stipula dei contratti collettivi;

partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive;

rilevazione degli insediamenti produttivi;

complessità delle strutture organizzative aziendali;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute in applicazione dei criteri sopra indicati, sono individuate come maggiormente rappresentative nella provincia di Varese:

Unione degli industriali della provincia di Varese;

Associazione piccole e medie industrie;

Associazione artigiani provincia di Varese;

Unione delle associazioni commercianti provincia di Varese;

Coldiretti di Varese;

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L. - C.I.S.A.L. della provincia di Varese;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 44 - primo comma della legge n. 88/1989 che prevede la partecipazione di un rappresentante dei dirigenti d'azienda;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori:

Decreta:

Il Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è ricostituito per il quadriennio 2005 - 2009 e risulta così composto:

Membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Lai Gerardo in rappresentanza della C.G.LL. Varese;

Casinghini Giovanni in rappresentanza della C.G.I.L. Varese;

Monfrini Guido in rappresentanza della C.G.I.L. Varese;

Torno Gino in rappresentanza della C.G.I.L. Varese;

Grisetti Giuseppe in rappresentanza della C.I.S.L. Varese;

Bianchi Giovanni in rappresentanza della C.I.S.L. Varese;

Olgiati Sergio in rappresentanza della C.I.S.L. Varese;

Sturiale Paolo in rappresentanza della U.I.L. Varese;

Spada Marcello in rappresentanza della CISAL Varese;

Bernasconi Barbara in rappresentanza della U.G.L. Varese;

Ferrante Luciano in rappresentanza della C.I.D.A. Varese.

Membri rappresentanti dei datori di lavoro:

Scotti Giuseppe in rappresentanza U.N.I.V.A. Varese;

Piatti Luca in rappresentanza A.P.I. Varese;

Belloni Giovanni in rappresentanza Associazione artigiani Varese.

Membri rappresentanti dai lavoratori autonomi:

Minzolini Fiorenzo in rappresentanza Ass.ne commercianti Varese;

Sessa Paolo in rappresentanza Coldiretti Varese;

Mattioni Maria Elisa in rappresentanza Ass.ne artigiani Varese.

Sono componenti di diritto in rappresentanza delle rispettive amministrazioni pubbliche:

Il dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Varese o suo delegato;

Il dirigente della Ragioneria provinciale dello Stato di Varese o suo delegato;

Il dirigente della sede I.N.P.S. di Varese.

Il Comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Varese è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 3 febbraio 2006

Il direttore provinciale: SIMONELLI

06A01913

DECRETO 3 febbraio 2006.

Nomina dei componenti della commissione speciale per la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS di Varese, per il quadriennio 2005/2009.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto del 20 dicembre 2001 con il quale venivano costituite le Speciali Commissioni per la decisione di ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Verificato in fase istruttoria che le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale risultano essere:

Federazione provinciale coltivatori diretti e Unione provinciale agricoltori;

Associazione artigiani e C.N.A.;

Unione delle Associazioni commercianti - UNIASCOM e Confesercenti;

Viste le designazioni delle Associazioni sopra menzionate;

Condiderato che occorre provvedere al rinnovo;

Decreta:

Per il quadriennio 2005/2009, a far parte delle Commissioni in epigrafe, sono nominate i seguenti Rappresentanti:

Per gli artigiani:

Uboldi Mario in rappresentanza Associazione Artigiani;

Munaretti Ernesto in rappresentanza Associazione Artigiani;

Aletti Alemagna Giuseppe in rappresentanza Associazione Artigiani;

Mazzoleni Gianni in rappresentanza C.N.A.

Per gli esercenti attività commerciale:

Carettoni Davide in rappresentanza Associazione Commercianti

Ferrario Gianfranco in rappresentanza Associazione Commercianti

Merlo Massimo in rappresentanza Associazione Commercianti

Lucchina Giovanni in rappresentanza Confesercenti

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni:

Notarangelo Nicola in rappresentanza Coldiretti;

Giunta Alessandro in rappresentanza Coldiretti;

Benvenuto Luca in rappresentanza Coldiretti;

Cattaneo Antonio in rappresentanza Unione provinciale agricoltori.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Varese è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 3 febbraio 2006

Il direttore provinciale: SIMONELLI

06A01914

DECRETO 6 febbraio 2006.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, presso l'INPS di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Vista la legge 8 agosto 1982, n. 457 ed in particolare il suo art. 14;

Vista la necessità di dover provvedere alla ricostituzione della Commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, in seguito indicata come C.I.S.O.A.;

Viste le designazioni effettuate dalle seguenti organizzazioni datoriali e dei lavoratori che si è ritenuto di confermare nella C.I.S.O.A. quali più rappresentative operanti in provincia: Unione provinciale agricoltori, Federazione provinciale coltivatori diretti, CGIL, CISL, UIL;

Considerato di dover confermare i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, nelle more di eventuali diverse designazioni;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso l'I.N.P.S. di Vicenza la C.I.S.O.A. prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1992 n. 457;

Art. 2.

La C.I.S.O.A. è così composta :

Direttore *pro-tempore* della Direzione del lavoro di Vicenza: Presidente; relativo membro supplente: vice direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Vicenza.

Rappresentanti dei lavoratori:

Effettivi	Rispettivi supplenti
Bedin Lorenzo	Zampese Edoardo
Ceola Emilio	Minuzzo Adriano
Storti Nicola	Barcarolo Adalgiso

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Effettivi	Rispettivi supplenti
De Munari Gustavo	Morbin Michele
Sordo Paolo	Cicchellero Massimo
Pandolfo Gabriella	Balduzzo Cristina

Funzionari in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali:

Effettivi	Rispettivi supplenti
Mangiameli Maurizio	Brescacin Stefano

Funzionari in rappresentanza dell'I.N.P.S.:

Effettivi	Rispettivi supplenti
Direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S.	Vice-direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Vicenza

Art. 3.

La C.I.S.O.A. come sopra ricostituita dura in carica quattro anni.

Vicenza, 6 febbraio 2006

Il direttore provinciale: MONACO

06A01798

DECRETO 9 febbraio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore delle società «Cooperativa Roma 74», in Roma, e «Cooperativa Comart 95», in Valmontone.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

La nomina del dott. Donzelli Salvador residente in Roma - via F.S. Nitti n. 12 - quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

«Cooperativa Roma 74» con sede in Roma costituita in data 15 settembre 1972, rogito notaio Inzerilli Antonio, repertorio n. 88626, BUSC n. 21823, codice fiscale 01074560580, in sostituzione del sig. Scocchera Romano;

«Cooperativa Comart 95» con sede in Valmontone (Roma) costituita in data 19 dicembre 1994, rogito notaio Valente Giuseppe, repertorio n. 63388, BUSC n. 34254, codice fiscale 04811401001, in sostituzione del sig. Tintisona Romolo.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Roma, 9 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A01885

DECRETO 13 febbraio 2006.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 34 del 27 maggio 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Biella.

Vista la nota del 27 gennaio 06, con la quale la sig.ra Michela Grosso, rappresentante dei datori di lavoro, rassegna le proprie dimissioni.

Vista la nota del 9 febbraio 2006 dell'ASCOM, con la quale si designa il rag. Pietro Staffa, in sostituzione della sig.ra Michela Grosso, dimissionaria.

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il rag. Pietro Staffa è nominato componente nel Comitato provinciale I.N.P.S. di Biella, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione della sig.ra Michela Grosso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 13 febbraio 2006

Il direttore provinciale: CORRENTE

06A01916

DECRETO 14 febbraio 2006.

Scioglimento di tredici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto elencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precisati articoli di legge;

Visto il parere della Commissione centrale per le Cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Arquerì soc. coop.va a r.l.» con sede in Seui (Nuoro), costituita in data 29 luglio 1981, rogito notaio C. Cappellini, repertorio n. 1184, iscritta al n. 447/1981 del Registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1123/186917;

2) società cooperativa «Turistica Monte Spada a r.l.» con sede in Fonni (Nuoro), costituita in data 11 novembre 1987, rogito notaio A. Mazza repertorio n. 8137, iscritta al n. 2309/1988 del Registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1426/248654;

3) società cooperativa «Escursarda Neulè Tourist Service a r.l.» con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 29 aprile 1997, rogito notaio G. Castiglia, repertorio n. 44616, iscritta al n. 78811/1997 del Registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1570/280469;

4) società cooperativa sociale «Sant'Elena piccola soc. coop.va a r.l.» con sede in Gairo (Nuoro), costituita in data 23 marzo 1998, rogito notaio A. Garau, repertorio n. 1670, iscritta al n. 8104/1998 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1595/282094;

5) società cooperativa «Tre D piccola soc. coop.va a r.l.» con sede in Tortolì, costituita in data 24 marzo 1998, rogito notaio G. Castiglia, repertorio n. 47722, iscritta al n. 10729/1998 del Registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1600/282602;

6) società cooperativa «Santu Pedru» Soc. Coop.va a r.l. con sede in Baunei (Nuoro), costituita in data 25 ottobre 1997, rogito notaio G. Castiglia, repertorio n. 46352, iscritta al n. 12293/1998 del Registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1607/282841;

7) società cooperativa «Antigorias Piccola Soc. coop.va a r.l.» con sede in Macomer (Nuoro), costituita in data 19 ottobre 2000, rogito notaio P. Angotzi, repertorio n. 108236, iscritta al n. 6807/2001 del Registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1701/296713;

8) società cooperativa «Seui Tour piccola Soc. coop.va a r.l.», con sede in Seui (Nuoro) costituita in data 21 gennaio 2002, rogito notaio G. Cherchi, repertorio n. 33770, iscritta al n. 3726/2002 Registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1736/303070;

9) società cooperativa «Coop.va edile Pedru e Paulu, Soc. coop.va a r.l.» con sede in Borore, costituita in data 14 agosto 1973, rogito notaio B. Mura, repertorio n. 40261, iscritta al n. 1393/1973 del Registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1773/315585;

10) società cooperativa «A.S.R. Servizi piccola soc. coop.va a r.l.» con sede in Macomer (Nuoro), costituita in data 21 febbraio 2003, rogito notaio M. Vadilonga, repertorio n. 18447, iscritta al n. 6391/2003 del Registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1775/314807;

11) società cooperativa «Piccola Soc. coop.va Morgian Bosa a r.l.», con sede in Bosa (Nuoro), costituita in data 10 luglio 2003, rogito notaio A. Galdiero, repertorio n. 21669, iscritta al n. 14644/2003 del Registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1780/316321;

12) società cooperativa «Tului Carni Piccola soc. coop.va a r.l.» con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 6 novembre 2003, rogito notaio V. Pistilli, repertorio n. 52201, iscritta al n. 01197530916/2003 del Registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1785/317117;

13) società cooperativa «Edilcooperativa soc. coop.va a r.l.» con sede in Bosa (Nuoro), costituita in data 20 agosto 1982, rogito notaio F. Fele, repertorio n. 43172, iscritta al n. 2339/1982 del Registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1150/193760.

Nuoro, 14 febbraio 2006

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

06A01915

DECRETO 14 febbraio 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede INPS di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto n. 20/04 del 21 dicembre 2004, relativo alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria;

Vista la sentenza n. 2056/05 del 16 novembre 2005 del T.A.R. Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, con la quale è stato annullato il predetto decreto di costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S., ed è stato ordinato all'amministrazione di rideterminarsi tenendo conto delle statuizioni ivi contenute;

Visto che avverso la suddetta sentenza è stato interposto appello nell'interesse dell'amministrazione resistente, con richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza medesima;

Considerato quindi che la predetta sentenza non è coperta dal giudicato, e suscettibile di essere riformata in sede di appello;

Considerato tuttavia che tra i compiti del Comitato provinciale I.N.P.S. vi è quello di decidere i ricorsi amministrativi dei lavoratori avverso il mancato riconoscimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

Considerato che tale funzione è essenziale ai fini della tutela degli interessi dei lavoratori e della connessa stabilità sociale, e deve pertanto esserne tempestivamente assicurato il corretto espletamento;

Considerato che, in attesa della decisione del Consiglio di Stato relativamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2056/05 del 16 novembre 2005 del T.A.R. Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria e relativamente al ricorso in appello, appare dunque imprescindibile dare temporanea esecuzione alla sentenza di primo grado, senza tuttavia prestare acquiescenza alla stessa, né rinunciare in alcun modo al proposto appello;

Vista la nota prot. n. 33 del 6 febbraio 2006, con la quale il dott. Giovinazzo Francesco è designato dalla Federazione provinciale Coldiretti a sostituire il dimissionario sig. Loffreda Salvatore, quale rappresentante dei lavoratori autonomi, in seno al suddetto Comitato;

Vista la nota dell'8 febbraio 2006 con la quale la O.S. Conf.S.A.L. ha designato il proprio rappresentante in seno al Comitato provinciale I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

1. In esecuzione della sentenza n. 2056/05 del 16 novembre 2005 del T.A.R. Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, ma senza acquiescenza alla stessa, né rinunzia all'appello proposto innanzi al Consiglio di Stato, l'art. 1 del decreto n. 20/04 in data 21 dicembre 2004 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria è provvisoriamente sostituito come segue:

«Art. 1.

È ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Reggio Calabria ed è composto come segue:

A. Rapresentanti dei lavoratori dipendenti	OO.SS. designanti
Napoli Elio	CGIL
Pacifici Cosima	CGIL
Auddino Vincenzo	CGIL
Rosato Francesco	CGIL
Bartuni Antonio	CISL
Brilli Michele	CISL
Mesiani Tommaso	CISL
Zavettieri Mario Giuseppe	UIL
Talia Giuseppe	UIL
Guerrera Antonino	CONFSAL
Romeo Rocco	CIDA

B. Rappresentanti dei datori di lavoro	OO.SS. designanti
Timpano Domenico Maria	Industria
Sorace Antonino	Agricoltura
Funaro Attilio	Commercio

C. Rappresentanti dei lavoratori autonomi	OO.SS. designanti
Giovinazzo Francesco	Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Misitano Giovanni	Artigiani
De Carlo Francesco	Commercianti

D. Il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria.

Il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato;

F. Il direttore *pro-tempore* della sede prov.le I.N.P.S. di Reggio Calabria.».

2. Resta salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che questa amministrazione riterrà di adottare all'esito delle ulteriori statuizioni giudiziali del Consiglio di Stato relative al giudizio amministrativo ancora pendente avverso il decreto n. 20/04 in data 21 dicembre 2004 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria.

Art. 2.

Restano confermati, con le relative modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, gli articoli 2 e 3 del decreto n. 20/04 in data 21 dicembre 2004 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nonché il decreto n. 1/05 dell'11 gennaio 2005 relativo alla costituzione della Commissione speciale artigiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 14 febbraio 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A02032

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 gennaio 2006.

Rettifica del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa CO.GE.S. a r.l.», in Laterza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 24 ottobre 2005 con il quale la società cooperativa «CO.GE.S. a r.l.» con sede in Laterza (Taranto) è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Rizzo Mario è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stato riportato in maniera errata la sede della cooperativa stessa, che in effetti è Turi (Bari) e non Laterza (Taranto);

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 24 ottobre 2005, limitatamente alla sede della cooperativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale 24 ottobre 2005 con il quale la società cooperativa «Cooperativa CO.GE.S. a r.l.», con sede in Turi (Bari) è stata sciolta per atto d'autorità è rettificato limitatamente alla sede che è Turi (Bari) anziché Laterza (Taranto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02044

DECRETO 26 gennaio 2006.

Gestione commissariale, con nomina di commissario governativo, della società cooperativa «Guardian Coop Multiservice», in Cagliari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di mancato accertamento ispettivo del 23 marzo 2005 disposto dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti della Piccola società cooperativa «Guardian Coop Multiservice» con sede in Cagliari;

Preso atto che la cooperativa in oggetto non ha presentato domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative;

Considerato che il sodalizio in argomento si è sottratto reiteratamente alle verifiche ispettive;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori della Piccola società cooperativa «Guardian Coop Multiservice» con sede in Cagliari, codice fiscale 02671620926, costituita in data 5 giugno 2001, a rogito notaio dott. Anni Maurizio.

Art. 2.

Il dott. Meloni Vito codice fiscale MLNVTI56H20Gl53T, nato a Oschieri (Sassari) il 20 giugno 1956, con studio in Cagliari in v.le Marconi n. 60/A, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01859

DECRETO 26 gennaio 2006.

Gestione commissariale, con nomina di commissario governativo, della società cooperativa «Europa 3001», in Isernia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visti i verbali di mancato accertamento ispettivo datati 5 luglio 2004 e 3 febbraio 2005, effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti della Cooperativa «Europa 3001» con sede in Isernia, da cui risulta che la stessa, si è sottratta alla verifica ispettiva;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa «Europa 3001» con sede in Isernia, codice fiscale 00816520944, costituita in data 28 settembre 2001.

Art. 2.

La dr.ssa Ciampittiello Anna, nata a Frosolone (Isernia) in data 28 novembre 1965, con studio in Isernia corso Garibaldi, 229 - codice fiscale: CMPNNA65S68D811D è nominata, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01860

DECRETO 7 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Majlinda Mark Gjonaj, di titolo professionale estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico delle attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Majlinda Mark Gjonaj, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento diploma di maturità «Deftese Pjekurie», conseguito presso la Scuola secondaria superiore generale Fushe Arres di Puke (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione dell'11 novembre 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in imprese del settore, per l'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Firenze il 23 maggio 2003 con scadenza il 23 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Majlinda Mark Gjonaj, nata il 1° maggio 1970, nata Gjorem-Kruje (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A01858

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Napoli, a seguito della presenza di aggregati mucillaginosi che, a partire dal mese di agosto 2002, hanno ostacolato l'attività di pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Viste le istanze dell'AGCI Pesca e della Federcoopesca, rispettivamente, del 30 gennaio 2003 e del 6 maggio 2003, con le quali è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale a seguito della presenza di aggregati mucillaginosi, che, a partire dal mese di agosto 2002,

hanno ostacolato l'attività di pesca e arrecato danni alle attrezzature dei pescatori nel Compartimento marittimo di Napoli;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 novembre 2005, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturali nel Compartimento marittimo di Napoli a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito della presenza di aggregati mucillaginosi, che, a partire dal mese di agosto 2002, hanno ostacolato l'attività di pesca e arrecato danni alle attrezzature dei pescatori, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Napoli.

2. Le modalità ed i criteri di presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi sono determinati con successivo decreto da emanarsi quando saranno disponibili le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A2038

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Manfredonia, a seguito della moria di allevamento, a partire dal mese di giugno 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Viste le istanze dell'AGCI Pesca e della Federcoopesca, rispettivamente, dell'8 agosto e dell'11 settembre 2003 con le quali è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale a seguito della moria di mitili di allevamento, verificatasi nel Compartimento marittimo di Manfredonia a partire dal mese di giugno 2003, a causa dell'elevata temperatura dell'acqua e della presenza di aggregati mucillaginosi;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 novembre 2005, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Manfredonia a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito dell'elevata temperatura dell'acqua e della presenza di aggregati mucillaginosi che hanno causato morie di mitili di allevamento a partire dal mese di giugno 2003, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Manfredonia.

2. Le modalità ed i criteri di presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi sono determinati con successivo decreto da emanarsi quando saranno disponibili le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A2039

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Pescara, a seguito della moria di vongole nel mese di ottobre 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della

legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza dell'UNCI Pesca del 22 gennaio 2004, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale a seguito della moria di vongole verificatasi nel Compartimento marittimo di Pescara nel mese di ottobre 2003;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 novembre 2005, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Pescara, a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito della moria di vongole verificatasi nel mese di ottobre 2003, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Pescara.

2. Le modalità ed i criteri di presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi sono determinati con successivo decreto da emanarsi quando saranno disponibili le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A2040

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, a seguito della moria di vongole nel mese di ottobre 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza congiunta della Federpesca, della Federcoopesca e dell'UNCI Pesca, pervenuta il 18 febbraio 2004, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale a seguito della moria di vongole verificatasi nel Compartimento marittimo di S. Benedetto del Tronto nel mese di ottobre 2003 a causa della presenza di un mollusco infestante denominato «scafarga» o «sanguigna»;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 novembre 2005, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di S. Benedetto del Tronto, a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito della moria di vongole verificatasi nel mese di ottobre 2003 per la presenza di un mollusco infestante denominato «scafarga» o «sanguigna», è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di S. Benedetto del Tronto.

2. Le modalità ed i criteri di presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi sono determinati con successivo decreto da emanarsi quando saranno disponibili le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A2041

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nella zona di Goro e Porto Garibaldi per danni alla flotta peschereccia ed agli allevamenti di mitili, a seguito dell'alluvione del mese di ottobre 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Viste le istanze dell'Amministrazione provinciale di Ferrara del 13 novembre 2000 e della Lega Pesca del 3 ottobre 2003 con le quali è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale a seguito dell'alluvione del mese di ottobre 2000 nella zona di Goro e Porto Garibaldi che ha arrecato danni alla flotta peschereccia ed agli allevamenti di mitili della zona;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 novembre 2005, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nella zona di Goro e Porto Garibaldi (Ferrara), a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito dell'alluvione del mese di ottobre 2000 che ha arrecato danni alla flotta peschereccia ed agli allevamenti di mitili, è dichiarato lo stato di calamità naturale nella zona di Goro e Porto Garibaldi.

2. Le modalità ed i criteri di presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi sono determinati con successivo decreto da emanarsi quando saranno disponibili le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A02042

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel lago Trasimeno per riduzione del pescato, a seguito del lungo periodo di siccità nei mesi estivi del 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza della Federcoopesca del 10 novembre 2003, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale a seguito del lungo periodo di siccità nei mesi estivi del 2003 che ha determinato il notevole calo del livello idrico del lago Trasimeno con conseguente riduzione del pescato;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 novembre 2005, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel lago Trasimeno, a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito del lungo periodo di siccità nei mesi estivi del 2003 che ha determinato il notevole calo del livello idrico con conseguente riduzione del pescato, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel lago Trasimeno.

2. Le modalità ed i criteri di presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi sono determinati con successivo decreto da emanarsi quando saranno disponibili le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: Alemanno

06A02043

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 e stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: « Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 19 gennaio 2006, prot. 604, con la quale è stata comunicata lo svolgimento dell'assemblea, causando la chiusura al pubblico dei Servizi di pubblicità immobiliare e i Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Frosinone nel giorno 19 gennaio 2006;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa di assemblee sindacali per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 1110 del 1º febbraio 2006 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 19 gennaio 2006, irregolare funzionamento per assemblea sindacale presso i servizi di pubblicità Immobiliare e i servizi catastali di Frosinone;

regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A02051

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 1137 del 25 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Breno, nel giorno 20 gennaio 2006, dalle ore 8 alle ore 8,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 8,15, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota protocollo n. 176 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno, nel giorno 20 gennaio 2006 dalle ore 8 alle ore 8,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02024

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo, giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 10 alle ore 13; giorno 17, 18, 19 e 20 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 12; giorno 24, 25 e 26 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, poiché la maggior parte del personale ha partecipato alle manifestazioni indette dalle organizzazioni sindacali a sostegno delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro

delle agenzie fiscali, l'Ufficio provinciale su indicato, non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A02033

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ragusa, giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 8,30 alle ore 11,30.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, poiché la maggior parte del personale ha partecipato alle manifestazioni indette dalle organizzazioni sindacali a sostegno delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle agenzie fiscali, l'Ufficio provinciale su indicato, non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A02034

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Siracusa, giorno 16 dicembre 2005 dalle ore 11,10 alle ore 11,40; giorno 19 dicembre 2005 dalle ore 11 alle ore 12; giorno 20 dicembre 2005 dalle ore 10,30 alle ore 11,30; giorno 21 dicembre 2005 dalle ore 11 alle ore 11,30; giorno 22 dicembre 2005 dalle ore 10 alle ore 10,30; giorno 23 dicembre 2005 dalle ore 9,30 alle ore 10; giorno 9 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 10,45; giorno 10 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 11,15; giorno 11 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 10,45; giorno 12 e 13 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 11,15; giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 10,15 alle ore 12,30; giorno 17 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 10,45; giorno 19 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 10,40.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, poiché la maggior parte del personale ha partecipato alle manifestazioni indette dalle organizzazioni sindacali a sostegno delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle agenzie fiscali, l'Ufficio provinciale su indicato, non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A02035

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Trapani giorno 12 dicembre 2005 dalle ore 10 alle ore 11; giorno 13 dicembre 2005 dalle ore 9,30 alle ore 10,30; giorno 14 dicembre 2005 dalle ore 10 alle ore 11; giorno 15 dicembre 2005 dalle ore 9,30 alle ore 10,30; giorno 16 e 19 dicembre dalle ore 10 alle ore 11; giorno 20 dicembre 2005 dalle ore 9,30 alle ore 10,30; giorno 22 e 23 dicembre 2005 dalle ore 10,30 alle ore 12; giorno 13 gennaio 2006 dalle ore 11,15 alle ore 12; giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 13; giorno 24, 25 e 26 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, poiché la maggior parte del personale ha partecipato alle manifestazioni indette dalle organizzazioni sindacali a sostegno delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle agenzie fiscali, l'Ufficio provinciale su indicato, non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A02036

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 378 del 20 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 20 gennaio 2006 alle ore 9,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 9 alle ore 9,30, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota protocollo n. 153 in data 6 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 20 gennaio 2006 dalle ore 9 alle ore 9,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02037

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 309 del 24 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 20 gennaio 2006, dalle ore 11,30 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,30 alle ore 12,30, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente con nota prot. n. 160 del 6 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 20 gennaio 2006 dalle ore 11,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02045

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi catastali e di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 1137 del 25 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 20 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali distinte dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8,30 alle ore 8,45 per i servizi catastali e dalle ore 8 alle ore 8,15 per i servizi di pubblicità immobiliare, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri contributi compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente con nota prot. n. 177 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 20 gennaio 2006 dalle ore 8,30 alle ore 8,45 per i servizi catastali e dalle ore 8 alle ore 8,15 per i servizi di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02046

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2006.

Modifica degli stampati di alcune specialità medicinali contenenti il principio attivo «Trazodone».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nella seduta del 5 dicembre 2005;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 13-14 dicembre 2005;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo trazodone;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti il principio attivo trazodone, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determina. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

4. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo trazodone, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

MODIFICHE DA INTRODURRE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI CONTENENTI IL PRINCIPIO ATTIVO TRAZODONE

4.2. Posologia e modo di somministrazione.

[...]

Assunzione da parte dei bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni

[Nome di fantasia] non deve essere utilizzato per il trattamento di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età.

[...]

4.4. Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego.

[...]

Assunzione da parte di bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

[Nome di fantasia] non deve essere utilizzato per il trattamento di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età. Comportamenti suicidari (tentativi di suicidio e ideazione suicidaria) e ostilità (essenzialmente aggressività, comportamento di opposizione e collera) sono stati osservati con maggiore frequenza negli studi clinici effettuati su bambini e adolescenti trattati con antidepressivi rispetto a quelli trattati con placebo. Per di più, non sono disponibili i dati sulla sicurezza a lungo termine per i bambini e gli adolescenti per quanto concerne la crescita, la maturazione e lo sviluppo cognitivo e comportamentale.

[...]

MODIFICHE DA INTRODURRE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI A BASE DI TRAZODONE

Dose, modo e tempo di somministrazione.

[...]

Uso nei bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

Normalmente [nome di fantasia] non deve essere assunto da bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età.

[...]

Opportune precauzioni d'impiego.

[...]

Uso nei bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni

Normalmente [nome di fantasia] non deve essere assunto da bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età. È inoltre opportuno sapere che, in caso di assunzione di questa classe di medicinali, i pazienti al di sotto di 18 anni di età presentano un rischio aumentato di effetti indesiderati quali tentativi di suicidio, ideazione suicida e ostilità (essenzialmente aggressività, comportamento di opposizione e collera). Inoltre, gli effetti sulla sicurezza a lungo termine di [nome di fantasia] relativi alla crescita, alla maturazione e allo sviluppo cognitivo e comportamentale non sono ancora stati dimostrati.

06A02058

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 20 febbraio 2006, n. **1.**

Applicazione della procedura di comunicazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2004, n. 230 «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi».

Alle regioni e province autonome

Alle aziende e associazioni professionali interessate

Con la presente circolare vengono fornite indicazioni sulle modalità applicative del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto per quanto riguarda la procedura di comunicazione di ingredienti alimentari non previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

Si sottolinea che la procedura di comunicazione in oggetto non si applica a ingredienti ricadenti nel campo di applicazione del regolamento comunitario n. 258/97 (Novel food).

Premesse.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2004 è stato pubblicato il regolamento 2 agosto 2004, n. 230, recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di produzione e commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate. Tale regolamento è stato emanato ai sensi dell'art. 11 della legge comunitaria 2002 e sostituisce l'attuale procedura autorizzativa di nuovi ingredienti, con una procedura di «comunicazione» al Ministero della salute e alla regione e provincia autonoma competente per territorio sullo stabilimento di produzione, prima di avviare la produzione.

Il Ministero della salute, previa verifica, si occupa di curare la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle sostanze utilizzabili nelle bibite analcoliche, allo scopo anche di evitare successive comunicazioni, relative alla stessa sostanza, da parte di altre imprese.

Ingredienti attualmente utilizzabili.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, elenca le sostanze utilizzabili nelle bibite analcoliche che sono, oltre all'acqua potabile, alle acque minerali naturali e alle acque di sorgente:

succo di frutta;

infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti;

essenze naturali;

saccarosio;

acido citrico, acido tartarico.

In conformità a provvedimenti specifici successivi ed a una interpretazione consolidata è possibile utilizzare anche:

additivi alimentari consentiti, di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209;

aromi consentiti, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

succo di ortaggi;

zuccheri di cui al decreto legislativo 20 febbraio 2004 e in ogni caso zuccheri alimentari.

Risultano autorizzate dal Ministero della salute e dalle regioni e province autonome, ai sensi della previgente disciplina dell'art. 15, comma 3, le seguenti altre sostanze:

caffeina;

sali di chinino;

cloruro di sodio;

latte;

miele.

Si ricorda che le bevande arricchite restano soggette a procedura di notifica dell'etichetta al momento della immissione in commercio, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della sanità n. 8 del 16 aprile 1996.

Procedura di comunicazione di altre sostanze alimentari.

L'art. 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2 agosto 2004, prevede una comunicazione, prima di avviare la produzione, al Ministero della salute e alla regione e provincia autonoma competente per territorio sullo stabilimento di produzione, da parte delle imprese che vogliono utilizzare nella preparazione di bevande analcoliche sostanze alimentari diverse da quelle elencate nell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958.

La procedura deve essere effettuata nel modo seguente:

1) ogni comunicazione deve essere riferita ad un singolo prodotto secondo il modello allegato;

2) la comunicazione deve essere inviata al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e all'assessorato alla sanità della regione e provincia autonoma competente per territorio sullo stabilimento di produzione;

3) nella comunicazione relativa all'utilizzo di sostanze alimentari diverse da quelle elencate nell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958, ove necessario, deve essere segnalata la documentazione scientifica relativa alla idoneità all'alimentazione umana. Il Ministero si riserva di acquisirne copia e o di richiedere chiarimenti.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le regioni e province autonome comunicano all'impresa e al Ministero della salute eventuali rilievi relativi alla comunicazione di altre sostanze alimentari, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Il Ministero della salute, previa verifica, della effettiva idoneità delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, anche attraverso la consultazione dei competenti organismi tecnico scientifici, cura la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* di un elenco delle sostanze comunicate, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2004.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 febbraio 2006

Il Ministro della salute: STORACE

ALLEGATO

Al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti (ex Ufficio XIV - DGVA) - Piazza G. Marconi, 25 - 00144 ROMA

Il sottoscritto... rappresentante della impresa .... con sede legale in .... via/piazza.................................. n. ...... telefono .... fax .... partita IVA o codice fiscale...

Comunica

ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2004, n. 230, che intende utilizzare nella produzione della bibita analcolica denominata: ....
la seguente sostanza (indicare il nome scientifico): ....
.... ,
presente con una percentuale indicativa del: .... ,
che si dichiara idonea alla alimentazione umana e alla preparazione di una bevanda analcolica;

a tal fine si forniscono le seguenti informazioni tecniche: ....
.... e/ o (ove necessario) si segnala la disponibilità della seguente documentazione scientifica: ....

La bibita è prodotta nello stabilimento di: ....
....

Allega alla presente:

documentazione (eventuale).

Data, ...

Firma e timbro ....

06A02056

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 27 settembre 2000.

Il giorno 22 agosto 2005 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 27 settembre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 26 febbraio 2004, n. 64, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2004.

In conformità all'art. 11, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 22 agosto 2005.

06A02047

Entrata in vigore del Protocollo concluso in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996.

A seguito dell'emanazione della legge 30 luglio 1998, n. 291, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 S.O. del 20 agosto 1998, che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica del Protocollo concluso in base all'art. K3 del Trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informatica nel settore doganale, con dichiarazione, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996, in data 21 dicembre 1998.

Ai sensi dell'art. 5.4 del Protocollo, l'Atto è entrato in vigore sul piano internazionale il 25 dicembre 2005.

06A02053

Entrata in vigore dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988

Il giorno 3 agosto 2005 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 8 marzo 1994, n. 208, pubblicata sul supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1994.

In conformità all'art. 17, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 3 agosto 2005.

06A02048

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, firmato a Roma il 13 marzo 2003.

Il giorno 25 febbraio 2005 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, firmato a Roma il 13 marzo 2003, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 luglio 2004, n. 198, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2004.

In conformità all'art. 22, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° aprile 2005.

06A02049

Entrata in vigore della Convenzione elaborata in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.

A seguito dell'emanazione della legge 30 luglio 1998, n. 291, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 S.O. del 20 agosto 1998, che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della Convenzione elaborata in base all'art. K3 del Trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, in data 21 dicembre 1998.

Ai sensi dell'art. 24.3 della Convenzione, la medesima è entrata in vigore sul piano internazionale il 25 dicembre 2005.

06A02052

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Tamoxifene Big» e «Ticlopidina Big».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 73 del 6 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Benedetti S.p.a. (codice fiscale n. 00761810506) con sede legale e domicilio fiscale in vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Medicinale: TAMOXIFENE BIG.

Confezioni:

A.I.C. n. 035058015 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 035058027 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Medicinale: TICLOPIDINA BIG.

Confezione: A.I.C. n. 035095013 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Sono ora trasferite alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

Con variazioni delle denominazioni dei medicinali:

da TAMOXIFENE BIG a TAMOXIFENE TAD;

da TICLOPIDINA BIG a TICLOPIDINA TAD.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dysport»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 83 del 9 febbraio 2006

Medicinale: DYSPORT.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Figino, 16 - 20100 Milano, codice fiscale n. 05619050585.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata l'aggiunta di una ulteriore officina per l'esecuzione dei controlli di sterilità: «Wicham Laboratories Ltd. Winchester Road, Wickham, Fareham, Hampshire, PO17 5EU, UK».

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028362022 - «500 UI polvere per soluzione iniettabile intramuscolare e sottocutanea» 2 flaconi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili B. Braun».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 87 del 9 febbraio 2006

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI B. BRAUN.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG con sede legale e domicilio in Carl Braun Strasse, 1 - 34209 Melsungen (Germania).

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (d.l. n. 539/92) - escluso automedicazione (B9).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della classificazione ai fini della fornitura:

da: classificazione ai fini della fornitura: OSP: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilato»;

a: classificazione ai fini della fornitura: SOP: «medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030898148 - «solvente per uso parenterale» 20 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 030898151 - «solvente per uso parenterale» 20 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 030898163 - «solvente per uso parenterale» 20 fiale da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02063

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 88 del 9 febbraio 2006

Medicinale: ADIUGRIP.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur M.S.D. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi, 15, cap 00163, codice fiscale 05991060582.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità di tamponi e soluzioni impiegati nella produzione del Seed e del Monovalent Pooled Harvest (MPH) da 2 a 6 mesi.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034399016 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034399028 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02068

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Allen»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 102 del 10 febbraio 2006

Medicinale: CEFTAZIDIMA ALLEN.

Titolare A.I.C.: Allen S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming, 2 - 37135 Verona, codice fiscale 03334120239.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 036023012 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1 ml, varia in: A.I.C. n. 036023012 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 036023024 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml, varia in: A.I.C. n. 036023024 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036023036 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml, varia in: A.I.C. n. 036023036 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036023048 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml, varia in: A.I.C. n. 036023048 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036023051 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino, varia in A.I.C. n. 036023051 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 036023063 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino con dispositivo monovial, varia in: A.I.C. n. 036023063 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial;

A.I.C. n. 036023075 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino con dispositivo monovial, varia in: A.I.C. n. 036023075 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial;

A.I.C. n. 036023087 - «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml, varia in: A.I.C. n. 036023087 - «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml;

A.I.C. n. 036023099 - «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml, varia in: A.I.C. n. 036023099 - «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02065

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lederfolin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 103 del 10 febbraio 2006

Medicinale: LEDERFOLIN.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina) - codice fiscale 00130300874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 024659132 - «6 fiale 1,5 mg/l ml» (sospesa), varia in: A.I.C. n. 024659132 - «1,5 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 024659144 - 10 f. liof. 1,5 mg + 10 f. solv. (sospesa), varia in: A.I.C. n. 024659144 - «1,5 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente da 3 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02066

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 128 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società FG S.r.l. (codice fiscale n. 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza):

Medicinale: ACETILCISTEINA FG.

Confezione: A.I.C. n. 035595014 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e da nebulizzare» 5 fiale.

Medicinale: GENTAMICINA E BETA METASONE FG.

Confezione A.I.C. n. 036538015 «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

Medicinale: KETOPROFENE FG.

Confezioni:

A.I.C. n. 036469017 - «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2,5 ml;

A.I.C. n. 036469029 - «5% gel» tubo da 50 g.

Medicinale: TRIAZOLAM FG.

Confezioni:

A.I.C. n. 036630010 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036630022 - «0,125 mg compresse» 20 compresse,

sono ora trasferite alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale n. 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

Con conseguente variazione delle seguenti denominazioni:

da «Acetilcisteina FG» a «Acetilcisteina Almus»;

da «Gentamicina e Betametasone FG» a «Gentamicina e Betametasone Almus»;

da «Ketoprofene FG» a «Ketoprofene Almus»;

da «Triazolam FG» a «Triazolam Almus».

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 129 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Epifarma S.r.l. (codice fiscale n. 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza):

Medicinale: AMBROXOLO EPIFARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035789015 - «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 035789027 - «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose da 10 ml;

A.I.C. n. 035789039 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 15 ml.

Medicinale: BACIDRAM.

Confezione: A.I.C. n. 034754010 - «1,2 g compresse» 12 compresse.

Medicinale: CARBOCISTEINA EPIFARMA.

Confezione: A.I.C. n. 036207013 - «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml.

Medicinale: CARVEDILOLO EPIFARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036471011 - «6,25 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 036471023 - «25 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale: CITALOPRAM EPIFARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036434013 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 036434025 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Medicinale: DICLOFENAC EPIFARMA.

Confezione: A.I.C. n. 035242015 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Medicinale: MICA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033620016 - 10 fiale siringa 0,2 ml 5000 u.i.

A.I.C. n. 033620028 - 10 fiale siringa 0,5 ml 12500 u.i.

A.I.C. n. 033620030 - 10 fiale siringa 0,8 ml 20000 u.i.,

sono ora trasferite alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale n. 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

Con conseguente variazione delle seguenti denominazioni:

da «Ambroxolo Epifarma» a «Ambroxolo Almus»;

da «Carbocisteina Epifarma» a «Carbocisteina Almus»;

da «Carvedilolo Epifarma» a «Carvedilolo Almus»;

da «Citalopram Epifarma» a «Citalopram Almus»;

da «Diclofenac Epifarma» a «Diclofenac Almus».

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 130 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pharmeg S.r.l. (codice fiscale n. 01572000766) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34 - 85033 Episcopia (Potenza):

Medicinale: BROMAZEPAM PHARMEG.

Confezioni:

A.I.C. n. 036472013 - «1,5 mg compresse» 20 cpr;

A.I.C. n. 036472025 - «3 mg compresse» 20 cpr;

A.I.C. n. 036472037 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Medicinale: CEFTAZIDIMA PHARMEG.

Confezioni:

A.I.C. n. 036579011 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 036579023 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036579035 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036579047 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036579050 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Medicinale: GENTAMICINA PHARMEG.

Confezione: A.I.C. n. 036448013 - «0,1% crema» tubo 30 g.

Medicinale: LORAZEPAM PHARMEG.

Confezioni:

A.I.C. n. 036467013 - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 036467025 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Medicinale: PARACETAMOLO PHARMEG.

Confezione: A.I.C. n. 036477014 - «120 mg/5 ml soluzione orale» flacone 120 ml,

sono ora trasferite alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale n. 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

Con conseguente variazione delle seguenti denominazioni:

da «Bromazepam Pharmeg» a «Bromazepam Almus»;

da «Ceftazidima Pharmeg» a «Ceftazidima Almus»;

da «Gentamicina pharmeg» a «Gentamicina Almus»;

da «Lorazepam Pharmeg» a «Lorazepam Almus»;

da «Paracetamolo Pharmeg» a «Paracetamolo Almus».

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 131 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza):

Medicinale: DELIAS.

Confezione A.I.C. n. 036423010 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Medicinale: FENTOKET.

Confezioni:

A.I.C. n. 035553015 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse;

A.I.C. n. 035553027 - «1 mg/5 ml sciroppo» flacone 200 ml.

Medicinale: FLURBIPROFENE IPSO PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035762018 - «25 mg/10 ml collutorio» flacone 160 ml;

A.I.C. n. 035762020 - «25 mg/10 ml collutorio» 16 contenitori monodose 10 ml.

Medicinale: IPSOVIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033868011 - «800 mg compresse» tubo 35 compresse uso orale;

A.I.C. n. 033868023 - «8%» sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 033868035 - «5% crema» tubo crema da 10 g per uso cutaneo.

Medicinale: MODICEF.

Confezioni:

A.I.C. n. 033268018 - 1 flacone polv. soluz. iniett. 1000 mg ev + fiala solvente (sospesa);

A.I.C. n. 033268020 - 1 flacone polv. soluz. iniett. 1000 mg im + fiala solvente;

A.I.C. n. 033268032 - 1 flacone polv. soluz. iniett. 500 mg im + fiala solvente,

sono ora trasferite alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale:

da «Flurbiprofene Ipso Pharma» a «Flurbiprofene Almus».

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02062-06A02069-06A02060-06A02067

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pluscor»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 133 del 13 febbraio 2006

Medicinale: PLUSCOR.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.a. (codice fiscale n. 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano:

Confezioni:

A.I.C. n. 033945015 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film (sospesa);

A.I.C. n. 033945027 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film,

è ora trasferita alla società: Merck Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 05084420487) con sede legale e domicilio fiscale in via Stephenson, 94 - 20157 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02061

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIRACUSA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La sotto riportata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato:

N. marchio	Impresa	Sede
10SR	Il Crogiolo officina dell'orafo di Passanisi Francesco e Fazio Maria Elena	Augusta

ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa con determinazione del dirigente area amministrativa e sviluppo n. 26 del 16 febbraio 2006.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

La sotto riportata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato:

N. marchio	Impresa	Sede
30SR	T. & T. Oro di Tefa Giuseppe	Augusta

ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa con determinazione del dirigente area amministrativa e sviluppo n. 27 del 16 febbraio 2006.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

06A02054-06A02055

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto indicata, già assegnataria del marchio riportato a fianco della medesima, ha riconsegnato in data 15 febbraio 2006, per decadenza della concessione, n. 4 punzoni, di cui n. 2 di prima grandezza e n. 2 di seconda grandezza.

Marchio: 88-CH.

Ragione sociale: Rullo Antonio Marcello.

Sede: Castel Frentano.

06A02057

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2006)

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così rettificato: «Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

06A02020

Comunicato relativo alla deliberazione 15 luglio 2005 del Comitato interministeriale della programmazione economica, recante: «Attuazione delle linee guida per l'impostazione del Quadro strategico nazionale (QSN). (Deliberazione n. 77/2005)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2006).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 51, nelle premesse, al ventunesimo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «Fondo istituito dall'art. *119*, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) ...», leggasi: «Fondo istituito dall'art. *19*, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) ...».

06A01912

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601051/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.